SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 219



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 settembre 2023**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO





Ministero della difesa

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 19 settembre 2023, n. **124**.

Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto–legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare ulteriormente l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali ed europee, nonché di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, anche mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di politiche di coesione, nonché a favorire la realizzazione di investimenti pubblici;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intensificare gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese, nonché di introdurre misure per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, anche attraverso l'istituzione della ZES unica nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, nonché delle aree interne del Paese;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni dirette a fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di trattenimento presso i Centri di permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nella riunione del 7 settembre e del 18 settembre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, per lo sport e i giovani, dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, delle imprese e del made in Italy, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della sicurezza energetica, della cultura, per la protezione civile e le politiche del mare e della difesa;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Capo I

UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE NAZIONALI ED EUROPEE IN MATERIA COESIONE

Art. 1.

Disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione

1. Al fine di assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, e le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, l'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:

«178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177 è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare alla suddetta programmazione si provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione è impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per l'attuazione degli Accordi per la coesione di cui alle lettere *c)* e *d)*. La dotazione finanziaria è altresì impiegata in coerenza con le politiche settoriali e con le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo princìpi di complementarità e di addizionalità;

b) con una o più delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il



PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2016, sono imputate in modo programmatico, nel rispetto delle percentuali previste dal primo periodo dell'alinea del presente comma e tenuto conto delle assegnazioni già disposte:

1) le risorse del Fondo eventualmente destinate alle Amministrazioni centrali, con l'indicazione di ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entità delle risorse per ciascuna di esse, assicurando una quota prevalente per gli interventi infrastrutturali;

2) le risorse del Fondo eventualmente destinate alle regioni e alle province autonome, con l'indicazione dell'entità delle risorse per ciascuna di esse;

c) sulla base della delibera di cui alla lettera *b)*, numero 1, e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato definiscono d'intesa un accordo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, denominato "Accordo per la coesione", con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento. In particolare, ciascun Accordo per la coesione di cui alla presente lettera contiene:

1) la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento, selezionati all'esito dell'istruttoria espletata, congiuntamente al Ministero interessato, dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio di ministri ai fini della loro coerenza con i documenti di programmazione europea e nazionale, nonché l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste;

2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento o linea d'azione;

3) l'indicazione del contenuto degli impegni reciprocamente assunti;

4) il piano finanziario dell'Accordo per la coesione articolato per annualità definito in considerazione dei cronoprogrammi finanziari di cui al numero 2;

5) i principi per la definizione del sistema di gestione e controllo dell'accordo, nonché di monitoraggio dello stesso;

6) l'indicazione degli interventi già finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte con delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti dalla delibera di assegnazione; a detti interventi si applicano le modalità di attuazione e di monitoraggio dell'Accordo per la coesione;

d) sulla base della delibera di cui alla lettera *b)*, numero 2, e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma definiscono d'intesa un accordo, denominato "Accordo per la coesione", con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento. Sullo schema di Accordo per la coesione è sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. L'elaborazione dei suddetti Accordi per la coesione avviene con il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle Amministrazioni centrali interessate, con particolare riferimento al tema degli interventi infrastrutturali e alla loro coerenza con gli interventi nazionali, nell'ottica di una collaborazione interistituzionale orientata alla verifica della compatibilità delle scelte allocative delle regioni con le priorità programmatiche nazionale. In particolare, ciascun Accordo per la coesione di cui alla presente lettera contiene:

1) la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento, selezionati all'esito dell'istruttoria espletata, congiuntamente alla regione o alla provincia autonoma interessata, dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio di ministri ai fini della loro coerenza con i documenti di programmazione europea e nazionale nonché l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste;

2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento o linea d'azione;

3) in caso di presenza nel territorio regionale di Città metropolitana, l'entità delle risorse ad esse destinate, ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

4) l'indicazione del contenuto degli impegni reciprocamente assunti;

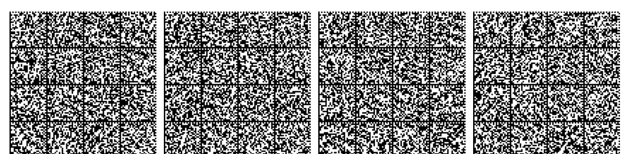
5) l'entità delle risorse del Fondo eventualmente destinate al finanziamento della quota regionale di cofinanziamento dei programmi regionali e provinciali europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della citata legge n. 178 del 2020, nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

6) il piano finanziario dell'Accordo per la coesione articolato per annualità definito in considerazione del cronoprogramma finanziario degli interventi;

7) i principi per la definizione del sistema di gestione e controllo dell'Accordo per la coesione, nonché di monitoraggio dello stesso;

8) l'indicazione degli interventi già finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte con delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi si applicano le modalità di attuazione e di monitoraggio dell'Accordo per la coesione;

e) con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, si provvede all'assegnazione in favore di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma, sulla base degli accordi definiti e sottoscritti ai sensi delle lettere *c)* o *d)*, delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021–2027; con delibera del CIPESS, si provvede, altresì, all'assegnazione, a valere sulle disponi-



bilità del citato Fondo, delle risorse afferenti alle iniziative e alle misure relative alle politiche di coesione di cui alla lettera *a)*;

f) a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'Accordo per la coesione, nonché per l'attuazione delle iniziative e delle misure afferenti alle politiche di coesione di cui alla lettera *a)*;

g) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR può individuare i casi nei quali per gli interventi, finanziati con le risorse del Fondo, di valore complessivo non inferiore a quello previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ovvero, a prescindere dal loro valore complessivo, per quelli di notevole complessità o per quelli di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011 e all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

h) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presenta al CIPESS, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi relativi alla programmazione 2021-2027, ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio di previsione;

i) le risorse assegnate ai sensi della lettera *e)* sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilità in favore delle amministrazioni di cui agli Accordi per la coesione, secondo l'articolazione temporale indicata dai medesimi accordi, ed effettua i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, nonché da altre disposizioni di legge, sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Per far fronte a eventuali carenze di liquidità, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, assegnate per un intervento e non ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un intervento di titolarità di altra amministrazione, la cui realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento, sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato;

l) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla lettera *i)* anche le altre risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 assegnate a diverso titolo, nonché le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione già iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che sono gestite secondo le modalità indicate nella medesima lettera *i)*.».

2. Ferme restando le regole di gestione delle fonti finanziarie diverse dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020, per gli interventi e le linee d'azione strategici inseriti negli Accordi per la coesione di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 178 del medesimo articolo 1, come modificato dal presente articolo, possono essere utilizzate anche le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020, le risorse dei Programmi complementari 2014-2020 che risultano non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto, i fondi strutturali afferenti ai Programmi europei di competenza di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma destinataria delle risorse di cui alle delibere del CIPESS adottate ai sensi della lettera *e)* del predetto articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, nonché le risorse di cui all'articolo 51, commi 1- bis e 1-*ter*, del decreto–legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità previsti a legislazione vigente. Le risorse complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020 sono prioritariamente destinate al completamento dei progetti non conclusi al termine del ciclo della programmazione europea 2014-2020, nonché alla realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento sulla programmazione europea ma non destinatari di risorse per esaurimento delle stesse.

3. Fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo del presente comma, gli accordi per la coesione sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020 possono essere modificati d'intesa tra le Parti, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri in coerenza con i profili finanziari definiti dalla delibera CIPESS di assegnazione delle risorse. La modifica dell'accordo, qualora preveda un incremento o una diminuzione delle risorse del Fondo assegnate ovvero una modifica dei profili finanziari definiti dalla delibera CIPESS di assegnazione delle risorse, è sottoposta su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, all'approvazione del CIPESS e, in tal caso, si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, comma 178, lettera *f)*, della legge n. 178 del 2020, come modificato dal presente articolo. La modifica del cronoprogramma, come definito dall'ac-



cordo per la coesione, è consentito esclusivamente qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il predetto cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione.

4. Al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per le politiche di coesione, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, stipulando apposite convenzioni e nei limiti delle risorse assegnate allo scopo ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, nonché delle risorse a titolarità del medesimo Dipartimento nell'ambito della programmazione europea dei fondi strutturali relativi alle politiche di coesione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa- INVITALIA S.p.A..

5. All'articolo 23, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al primo periodo, le parole: «e previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» sono sostitute dalle seguenti: «, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 1, comma 178, lettera *d)*, della predetta legge n. 178 del 2020».

Art. 2.

Disposizioni per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulla disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021 – 2027

1. Le risorse assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) per la realizzazione degli accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, sono trasferite, su richiesta dell'Amministrazione centrale o regionale o della Provincia autonoma assegnataria delle medesime e compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa, attraverso il riconoscimento di anticipazioni nei limiti previsti dal comma 2, l'effettuazione di pagamenti intermedi e il pagamento del saldo, a seguito del completamento del programma degli interventi. In casi particolari, la delibera CIPESS di assegnazione delle risorse può stabilire specifiche modalità di trasferimento delle stesse, anche diverse da quelle definite dal presente comma nonché dai commi 2 e 3.

2. Entro il primo semestre di ciascun anno finanziario, coincidente con l'anno solare, per ciascun Accordo per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa viene erogata un'anticipazione fino al 10 per cento del piano finanziario annuale indicato nell'Accordo, determinata avendo riguardo al valore dei progetti censiti nel Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4, decurtata dell'importo delle anticipazioni degli anni precedenti che non hanno dato luogo a pagamenti. Per le Amministrazioni assegnatarie, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione tempestiva dell'Accordo per il quale sono erogate.

3. In coerenza con le risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse presenta la domanda di rimborso di spese sostenute, a titolo di pagamenti intermedi e di saldo, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2, le Amministrazioni possono presentare la domanda di rimborso di cui al primo periodo, esclusivamente laddove il valore delle spese sostenute per l'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4, risulti non inferiore alla metà dell'importo delle risorse complessivamente trasferite a titolo di anticipazione.

4. Il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa annuale, quale risultante dal piano finanziario dell'Accordo per la coesione, previsto per l'attuazione degli interventi e delle linee d'azione determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un importo corrispondente alla differenza tra la spesa annuale preventivata, come indicata nel cronoprogramma, e i pagamenti effettuati, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4. Le risorse derivanti dal definanziamento di cui al primo periodo rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, secondo criteri di premialità, nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178.

5. Ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse assicura la costante alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4, nonché l'invio, con cadenza almeno semestrale, al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri di una relazione relativa all'attuazione degli interventi e delle linee d'azione indicate nell'Accordo per la coesione, con l'evidenziazione degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del cronoprogramma e delle azioni poste in essere per porre rimedio agli stessi. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione predispone e rende disponibile la modulistica da utilizzare per l'elaborazione delle relazioni di cui al primo periodo, e indica le modalità di trasmissione delle stesse.

6. Nei casi previsti dal comma 4, entro il 31 marzo di ciascun anno, con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sulla base dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla base dei dati risultanti del Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4 e del contenuto delle relazioni semestrali di cui al comma 5, è accertato il definanziamento di



cui al medesimo comma 4, nonché sono individuati gli interventi e le linee di azione definanziati.

7. In caso di mancata alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio da parte delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse ovvero di mancato invio della relazione di cui al comma 5, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'Amministrazione inadempiente un termine non superiore a trenta giorni, prorogabile una sola volta per non più di quindici giorni. In caso di inutile decorso del termine di cui al primo periodo, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR può proporre al CIPESS l'adozione della delibera di definanziamento dell'intervento ovvero delle linee d'azione in relazione alle quali non siano stati inseriti i dati nel Sistema nazionale di monitoraggio. In caso di mancata trasmissione della relazione semestrale, la proposta di definanziamento può riguardare, tenuto conto dello stato di avanzamento della fase attuativa, anche tutti gli interventi e le linee d'azione inserite nell'accordo.

Art. 3.

Disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo sviluppo e coesione

1. Al fine di favorire il tracciamento puntuale del processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, le regioni garantiscono l'evidenza contabile delle risorse europee e di cofinanziamento nazionale, del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari, nonchè del Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021– 2027 attraverso l'istituzione di appositi capitoli all'interno del bilancio finanziario gestionale che, nel rispetto delle classificazioni economiche e funzionali, consentono l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico.

Art. 4.

Disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione - Sistema nazionale di monitoraggio

1. Le Amministrazioni titolari di risorse nazionali e europee per la coesione del periodo di programmazione 2021-2027 rendono disponibili nel sistema informatico di cui all'articolo 50, comma 18, del decreto – legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti finanziati con le predette risorse, identificati con il codice unico di progetto (CUP) e riportando, per tutte le procedure di gara con cui vengono attuati, i relativi codice identificativo gara (CIG).

2. Nelle more della definizione dell'accordo di collaborazione previsto dall'articolo 50, comma 18, del decreto–legge n. 13 del 2023, saranno comunicate alle Amministrazioni di cui al comma 1 le modalità tecniche per il monitoraggio degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie nazionali alle Amministrazioni beneficiarie, del monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale di ciascun progetto o intervento, si tiene conto esclusivamente dei dati risultanti dal sistema informatico di cui al comma 1.

4. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 3, l'omessa, l'inesatta ovvero l'incompleta alimentazione del sistema informatico di cui al comma 1 da parte delle strutture preposte all'inserimento dei dati, è sempre valutata anche ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato dei dirigenti di dette strutture.

Art. 5.

Disposizioni in materia di pubblicità dei dati relativi all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione

1. I documenti di programmazione delle risorse nazionali per la coesione, nonché i relativi dati in formato di tipo aperto, sono pubblicati, congiuntamente agli analoghi dati per i Programmi cofinanziati dalle risorse europee per la coesione ai sensi dei Regolamenti vigenti, sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione OpenCoesione (www.opencoesione.gov.it) gestito dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 5 del decreto–legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono altresì pubblicati sul medesimo portale i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti presenti nei sistemi informatici di cui all'articolo 4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' ammessa la stipulazione di contratti istituzionali di sviluppo esclusivamente per la realizzazione di interventi finanziati a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di valore complessivo non inferiore a 200 milioni di euro e di valore unitario non inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. In deroga alle previsioni di cui al secondo periodo, i contratti istituzionali di sviluppo possono prevedere la realizzazione di interventi di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, qualora si tratti di interventi complementari ad interventi principali di valore unitario superiore alle citate soglie.»;



b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi individuati ai sensi del presente decreto, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, si applicano le previsioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.».

2. All'articolo 44, comma 7-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la parola: «infrastrutturali» è soppressa.

Capo II

STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE E INTERVENTI IN FAVORE DEL COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Art. 7.

Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne

1. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, di seguito denominata «Cabina di regia», organo collegiale presieduto dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della cultura, dal Ministro del turismo, dal Ministro dell'istruzione e del merito, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro delle salute, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le disabilità, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per lo sport e i giovani, nonché dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal presidente dell'Unione delle province d'Italia, dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dal presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani. Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati.

2. La Cabina di regia:

a) esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese;

b) approva il Piano strategico nazionale di cui al comma 3;

c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, le strategie territoriali delle singole aree interne recanti l'indicazione delle scelte strategiche e delle direttrici di intervento a valere sia sulle risorse europee o regionali, sia su quelle nazionali, nonché l'elenco e la descrizione delle operazioni da finanziare con dette risorse, complete di cronoprogrammi e soggetti attuatori;

d) monitora lo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali ed europee, destinate alle aree interne, anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

e) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità;

f) svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le finalità del presente articolo, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia approva un documento programmatico, denominato «Piano strategico nazionale delle aree interne», di seguito PSNAI. Il PSNAI individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità e dei servizi socio-sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e delle risorse europee destinate alle politiche di coesione. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia, si provvede alla definizione delle modalità operative del PSNAI.

4. L'attuazione degli interventi, individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne di cui al comma 2, lettera *c)*, è perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, che si avvale, a tal fine, del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Per le funzioni di cui al comma 2, la Cabina di regia acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali ed europee, destinate alle aree interne, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

6. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Cabina di regia si avvale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assicura anche le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Art. 8.

Interventi in favore del Comune di Lampedusa e Linosa

1. Al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, d'intesa con il Comune di Lampedusa e Linosa, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentita la Regione Siciliana, un piano degli interventi finalizzati alla realizzazione e alle manutenzione straordinaria di strade e altre opere di urbanizzazione primaria, alla realizzazione di impianti di depurazione e gestione delle acque reflue, di deposito di carburante, alla realizzazione di nuovi edifici pubblici nonché di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico di quelli esistenti. Il piano degli interventi di cui al primo periodo tiene conto degli interventi inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il quale, con istruttoria svolta dalle Amministrazioni di cui al primo periodo, può essere prevista la rimodulazione, e del fabbisogno finanziario complessivo occorrente per la loro realizzazione. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, è approvato il piano complessivo degli interventi di cui ai periodi precedenti identificati dal codice unico di progetto (CUP), assegnate le relative risorse al Comune di Lampedusa e Linosa nel limite complessivo di euro 45 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e in coerenza con le disponibilità finanziarie annuali dello stesso, nonché stabiliti i casi e le modalità di revoca delle risorse medesime. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A. svolge le funzioni di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, del piano complessivo degli interventi, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal secondo periodo del presente comma, come determinato nella delibera del CIPESS e comunque nel limite massimo del 2 per cento dell'importo assegnato del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui al periodo precedente.

2. Le opere e gli interventi di carattere infrastrutturale inseriti nel piano complessivo di cui al comma 1 sono di preminente interesse strategico, in quanto necessari per gestire le esigenze logistiche, sanitarie, igieniche, nonché di tutela dell'economia locale, indotte o connesse ai flussi migratori.

3. Nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, la realizzazione delle strutture di cui all'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, costituisce intervento necessario, ai sensi del comma 2, e connotato da carattere di urgenza.

4. Gli interventi di cui al comma 3 sono aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel piano di cui al comma 1 e alla loro realizzazione si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente a tal fine destinate.

5. Nel caso di conclusione negativa delle valutazioni di incidenza alle opere di cui ai commi 1 e 3, in quanto rispondenti a finalità imperative di rilevante interesse pubblico, può applicarsi la disciplina di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. Si applicano, altresì, le disposizioni di semplificazione e accelerazione di cui agli articoli da 17 a 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

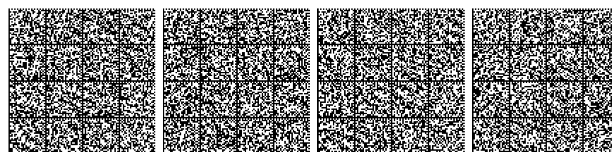
6. Al fine di prevenire l'accumulo di relitti in ambito portuale e di consentire il rapido smaltimento dell'ingente numero di imbarcazioni utilizzate dai migranti, si applicano le seguenti disposizioni:

a) sino al 31 dicembre 2023, nelle more della conclusione delle procedure di evidenza pubblica già bandite, può essere disposto, ai sensi dell'articolo 140, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in via eccezionale e nella misura strettamente necessaria a fronteggiare l'emergenza, l'affidamento diretto del servizio di alaggio e trasporto delle barche dall'isola di Lampedusa verso i siti della Regione Siciliana attrezzati per lo smaltimento. L'affidamento diretto dei servizi di cui al primo periodo è ammesso, sino al 31 dicembre 2023, entro la soglia massima di un milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

b) gli interventi relativi allo stoccaggio e alla riduzione volumetrica delle imbarcazioni ai fini del trasporto verso i luoghi di smaltimento costituiscono finalità imperative di rilevante interesse pubblico. Per la realizzazione degli interventi anzidetti sono individuate in via definitiva apposite aree del territorio isolano, appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato.

7. Con riferimento agli interventi di cui ai commi 1, 3 e 6, lettera *b)*, ove gli stessi rientrino in siti che costituiscono la rete Natura 2000, la valutazione di incidenza è conclusa entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata conclusione della valutazione di incidenza entro il termine di cui al primo periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti i Ministri delle imprese e del made in Italy, per la protezione civile e le politiche del mare, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e delle infrastrutture e dei trasporti, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In caso di conclusioni negative delle valutazioni di incidenza, si applica quanto previsto dal comma 5.

8. Gli interventi di cui al comma 7, in relazione ai quali sono comunque ammessi il taglio di alberi senza sostituzione, interventi di ripristino di opere preesistenti e opere interrate, possono essere realizzati anche in dero-



ga alla normativa paesaggistica, se ricorrono le seguenti condizioni:

a) le strutture o i manufatti di nuova installazione siano ancorati semplicemente al suolo senza opere murarie o di fondazione, amovibili o di facile rimozione;

b) la demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti sia realizzata con volumetria, sagoma e area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti.

Capo III
ZONA ECONOMICA SPECIALE SUD – ZES UNICA

Art. 9.
Istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica

1. Per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa.

2. A far data dal 1° gennaio 2024 è istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

Art. 10.
Organizzazione della ZES unica

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro del turismo, dal Ministro della cultura, dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno, nonché dai Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia è svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura di missione di cui al comma 2. Alla prima riunione della Cabina di regia è approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, una Struttura di missione denominata «Struttura di missione ZES», alla quale è preposto un coordinatore, articolata in due direzioni generali ed in quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La Struttura di missione è rinnovabile fino al 31 dicembre 2034.

3. La Struttura di missione ZES provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) assicura, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia ZES, supporto all'Autorità politica delegata in materia di ZES per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11;

b) coordina la segreteria tecnica della Cabina di regia ZES;

c) svolge compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel Piano strategico della ZES unica;

d) sovraintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del Piano strategico della ZES unica;

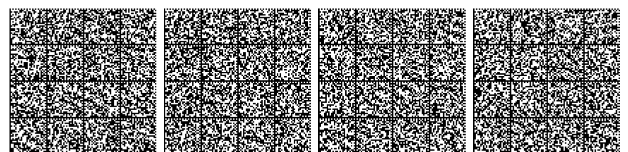
e) definisce, in raccordo con le amministrazioni centrali competenti, le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZES unica per le imprese e garantire la disponibilità e l'accessibilità al pubblico delle informazioni rilevanti;

f) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata;

g) cura l'istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 15;

h) assicura lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità della ZES unica, mediante il portale web della ZES unica di cui all'articolo 12, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. La Struttura di missione di cui al comma 2 è composta da un contingente di tre unità dirigenziali di livello generale, tra cui il coordinatore, di quattro unità dirigenziali di livello non generale e di sessanta unità di personale non dirigenziale. Le unità di personale non dirigenziale di cui al primo periodo sono individuate, nel limite di trenta unità, tra il personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto–legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, nel limite di trenta unità, anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.



All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Alla predetta Struttura è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi del primo periodo è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale non dirigenziale può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti l'organizzazione della Struttura di missione ZES e le competenze degli uffici. Con il medesimo decreto è individuata altresì la data a decorrere dalla quale sono trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6–bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

6. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES unica, fino al 31 dicembre 2026, la Struttura di missione ZES può assumere le funzioni di stazione appaltante e operare, in tal caso, secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

7. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 6, la Struttura di missione ZES può avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

8. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 5, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 91 del 2017, cessano dal proprio incarico. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6–bis, del decreto–legge n. 91 del 2017 cessano automaticamente, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali assegnato alla Struttura di missione ZES di cui al comma 4 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto di cui al comma 5. I contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7–quater del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente alla data indicata nel decreto di cui al comma 5 del presente articolo, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista.

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-*bis* del decreto-legge n. 91 del 2017 trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico.

10. All'articolo 50 del decreto–legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il comma 3 è abrogato.

11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 si provvede mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *a)*.

12. All'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto–legge n. 91 del 2017, le parole: «di progetti infrastrutturali» sono sostituite dalle seguenti: «di progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche».

Art. 11.

Piano strategico della ZES unica

1. Il Piano strategico della ZES unica ha durata triennale e definisce, anche in coerenza con il PNRR, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica e le modalità di attuazione.

2. La Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, predispone lo schema di Piano strategico della ZES unica, garantendo la piena partecipazione delle regioni interessate.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, è approvato il Piano strategico della ZES unica.

Art. 12.

Portale web della ZES unica

1. Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità della ZES unica e dei benefici connessi, è istituito presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, il portale web della ZES unica.



2. Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantisce l'accessibilità allo sportello unico digitale ZES di cui all'articolo 13.

3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione del portale di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.

Art. 13.

Sportello unico digitale ZES – S.U.D. ZES

1. Al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno, come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a partire dal 1° gennaio 2024, è istituito, presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, lo sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a-ter*), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ed al quale sono attribuite, nei casi previsti dall'articolo 14, le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

2. Nell'ambito dell'area della ZES unica il S.U.D. ZES rappresenta il livello essenziale delle prestazioni e ha competenza in relazione:

a) ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;

b) ai procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva;

c) ai procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione, l'ampliamento la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.

3. Il S.U.D. ZES opera secondo i migliori standard tecnologici ed in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5 dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 12 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 288 del 3 dicembre 2021. I provvedimenti conclusivi dei procedimenti sottoposti ad autorizzazione unica sono acquisiti, ai sensi dell'articolo 43-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, al fascicolo informatico d'impresa previsto dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Il fascicolo d'impresa rende disponibili i documenti di cui al secondo periodo a tutte le pubbliche amministrazioni interessate. Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate al SUAP territorialmente competente di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le trasmette immediatamente alla Struttura di missione ZES secondo le modalità di interazione tra i SUAP e le altre pubbliche amministrazioni come definite dal predetto decreto ministeriale 12 novembre 2021.

4. Agli oneri derivanti dalla realizzazione dello Sportello unico di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.

Art. 14.

Procedimento unico

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti, nonché in materia di investimenti di rilevanza strategica come definiti dall'articolo 32 del decreto–legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e dall'articolo 13 del decreto–legge 10 agosto 2023, n. 104, i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche di cui al comma 2 all'interno della ZES unica, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica di cui all'articolo 15 sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento, nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche.

2. I progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, da parte di soggetti pubblici o privati, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

3. Nell'ambito del procedimento unico non è ammesso il frazionamento del procedimento per l'acquisizione asincrona dei diversi titoli abilitativi necessari per il medesimo intervento.

4. Entro sessanta giorni dalla data di cui all'articolo 22, comma 2, ogni regione interessata presenta al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, una proposta di protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali. La proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali



competenti ed è approvata dalla Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1. Sono parti dell'accordo o protocollo la regione proponente e le amministrazioni locali o statali competenti per ogni procedimento individuato.

Art. 15.

Autorizzazione unica

1. Le imprese che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, presentano, allo sportello unico digitale di cui all'articolo 13, l'istanza, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.

2. Dell'avvenuta presentazione dell'istanza e dei relativi documenti allegati è rilasciata, in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza.

3. Su richiesta delle amministrazioni competenti, entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza e previa verifica della completezza documentale, il S.U.D. ZES può richiedere al proponente eventuale documentazione integrativa, necessaria allo svolgimento dell'istruttoria. Al fine di adempiere la richiesta, il proponente può chiedere la sospensione del procedimento per un massimo di trenta giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia trasmessa entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta.

4. Entro tre giorni dalla ricezione della documentazione, la Struttura di missione ZES indice la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi di cui al primo periodo si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:

a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, alla tutela della salute o dell'incolumità pubblica, il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;

b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-*bis*, comma 5, della citata legge n. 241 del 1990, il soggetto attuatore svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-*ter*, comma 4, della medesima legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale, preso atto delle rispettive posizioni, procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi, tenendo altresì in considerazione i potenziali impatti nella realizzazione del progetto o dell'intervento oggetto dell'istanza nonché il conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano strategico della ZES unica;

c) contro la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-*quinquies*, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

d) ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.

5. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. Ove necessario, costituisce, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento. La determinazione motivata comprende, recandone l'indicazione esplicita, la valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

6. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trova applicazione l'articolo 27-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta dall'autorità competente partecipa sempre il rappresentante della Struttura di missione ZES. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, ove necessario, costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta, anche ai fini di cui al comma 7–ter del citato articolo 27–bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento. Qualora siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiano condotto ad un diniego di autorizzazione, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, entro dieci giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego di autorizzazione. Qualora all'esito della suddetta riunione l'intesa non sia raggiunta, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14-*quinquies*, comma 6, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990. L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di sessanta giorni.



7. Le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, altresì, alle opere e altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale. In tal caso, la Struttura di missione ZES provvede a trasmettere, entro il termine di cui al comma 4, l'istanza e la documentazione presentata all'Autorità di sistema portuale competente che, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi ed a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi. Alla conferenza di servizi partecipa sempre un rappresentante della Struttura di missione ZES. Qualora il rappresentante della Struttura di missione ZES abbia espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. In caso di deferimento della questione al Consiglio dei ministri ai sensi del quarto periodo, si applicano le previsioni del comma 6, quarto, quinto, sesto e settimo periodo.

8. All'articolo 10, comma 8, del decreto–legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

Art. 16.

Credito d'imposta ZES unica

1. Per l'anno 2024, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *a)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le procedure previste dal comma 6. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

3. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

4. Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di cui al presente articolo è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del medesimo



regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti. Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone assistite di cui al comma 1, nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo. L'inosservanza dell'obbligo di cui al terzo periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo, per l'anno 2024, determinato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure di utilizzo delle citate risorse. Gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con il decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

Art. 17.

Disposizioni in materia di investimenti

1. Ai fini della redazione e dell'aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, il termine, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 516-*bis*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte delle Autorità di bacino distrettuali, degli enti di governo dell'ambito e degli altri enti territoriali delle informazioni e dei documenti necessari alla definizione del Piano medesimo è fissato, per l'anno 2023, in centotrenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Entro il termine di cui al primo periodo sono ammesse eventuali integrazioni documentali da parte dei soggetti proponenti che già abbiano provveduto alla trasmissione delle informazioni e documenti richiesti.

2. Al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR e del Piano degli investimenti complementari al PNRR (PNC) e supportare il rilascio delle cauzioni che le imprese forniscono per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della normativa vigente, SACE S.p.A., con riferimento alle garanzie su cauzioni, rilasciate, entro il 31 dicembre 2023, a condizioni di mercato ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può ricorrere, operando secondo adeguati standard prudenziali, a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato, anche per ridurre i livelli di concentrazione degli impegni gestiti a valere sulle risorse disponibili rispettivamente sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e sul Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fermi i limiti massimi di impegno assumibili ai sensi della vigente normativa di riferimento.

3. SACE S.p.A. dà comunicazione, con le modalità previste rispettivamente dalla convenzione di cui all'articolo 64, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, e dalla convenzione di cui all'articolo 6, comma 9-*quinquies*, del decreto-legge n. 269 del 2003, del ricorso agli strumenti e alle tecniche di cui al comma 1 e dei relativi effetti in termini di diversificazione e miglioramento qualitativo del portafoglio di garanzie perfezionate, gestito da SACE e di facilitazione dell'accesso delle imprese al credito, per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica strumentali alla realizzazione degli interventi e all'assolvimento degli impegni previsti dal PNRR e dal PNC.

4. Gli eventuali proventi rinvenienti dal ricorso a riassicuratori e contro-garanti del mercato privato sono versati a seconda dei casi al Fondo di cui all'articolo 64 del decreto – legge n. 76 del 2020 o al Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-*quater*, del decreto-legge n. 269 del 2003, salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.

5. Dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. All'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, dell'Allegato V.3 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «un rappresentante della Conferenza unificata;» sono sostituite dalle seguenti: «tre rappresentanti della Conferenza unificata;».



Capo IV

RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE

Art. 18.

Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR

1. All'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, secondo periodo, le parole: «30.000» sono sostituite dalle seguenti: «50.000»;

b) al comma 14, le parole: «cessano con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «sono mantenuti fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale indicata nel decreto di cui al comma 2, ovvero fino alla loro naturale scadenza, se anteriore».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *a)*, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 19.

Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri

1. A decorrere dall'anno2024, al fine di promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni, appartenenti alle predette regioni, nonché per rafforzare le funzioni di coordinamento nazionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, le predette amministrazioni, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato personale non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni locali – ovvero della categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite massimo complessivo di duemiladuecento unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale richieste e i relativi profili professionali in coerenza con l'attuazione delle politiche di coesione, contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale reclutato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale effettuata tramite la manifestazione di interesse sono definiti i criteri di ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e delle unità di personale di cui al comma 1, entro i seguenti limiti di spesa:

a) euro 2.631.154 per l'anno 2024 e euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) euro 5.639.375 per l'anno 2024 e euro 11.278.750 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

c) euro 1.505.000 per l'anno 2024 e euro 3.010.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare alle città metropolitane appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

d) euro 2.902.500 per l'anno 2024 e euro 5.805.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare alle province appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

e) euro 35.991.000 per l'anno 2024 e euro 71.982.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare agli enti locali appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

4. Al fine di favorire l'acquisizione, il rafforzamento e la verifica delle competenze specifiche in materia di politiche di coesione, in coerenza con le finalità e la titolarità del citato Programma Nazionale FESR FSE+ Capacità per la coesione 2021-2027, il reclutamento del personale di cui al comma 1 è effettuato, attraverso una o più procedure per esami, dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la quale adotta gli atti di propria competenza d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. In deroga all'articolo 35, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i componenti delle commissioni esaminatrici sono nominati dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma la spesa è quantificata nel limite massimo di 3.000.000 di euro per l'anno 2024.



5. L'assegnazione alle amministrazioni di destinazione dei vincitori collocati utilmente nella graduatoria di merito conclusiva del concorso avviene in conformità ai criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 3. Coloro che, pur avendo superato il concorso, sono collocati nella graduatoria di merito conclusiva oltre i posti autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di detta graduatoria in un elenco, istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri al quale le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono attingere non oltre il termine previsto dall'articolo 35, comma 5-*ter*, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per il reclutamento di unità di personale a tempo indeterminato, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, da inquadrare nell'area dei funzionari di cui al comma 1 e destinato allo svolgimento di attività direttamente afferenti le politiche di coesione.

6. Al termine della procedura selettiva i vincitori del concorso pubblico frequentano un corso di formazione sulle politiche di coesione di durata non superiore a tre mesi. Il corso di formazione, da frequentare in presenza, è erogato da Formez PA ovvero da istituzioni universitarie specificamente selezionate dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero dell'università e della ricerca. Il corso di formazione prevede, altresì, l'espletamento di apposita sessione formativa mediante l'apposita piattaforma di formazione messa a diposizione dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per la partecipazione al corso di formazione è riconosciuta una borsa di studio di mille euro mensili lordi. Il pagamento della borsa di studio di cui al secondo periodo è effettuato, successivamente all'assunzione, da parte dalle Amministrazioni di assegnazione. Con apposite convenzioni stipulate tra il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e le istituzioni universitarie di cui al primo periodo ovvero con Formez PA sono stabilite le modalità organizzative del corso di formazione. Per l'erogazione delle borse di studio e per lo svolgimento dei corsi di formazione previsti dal presente comma la spesa è quantificata nel limite massimo di 11.000.000 di euro per l'anno 2024.

7. Fino al 31 dicembre 2029, il personale reclutato secondo le modalità di cui al comma 5 ed assegnato alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4, e 6, pari a euro 62.669.029 per l'anno 2024 e euro 97.338.057 per ciascuno degli anni a decorrere dal 2025, si provvede:

a) quanto a euro 62.669.029 per l'anno 2024 e euro 97.338.057 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ «Capacità per la coesione 2021-2027» approvato con decisione di esecuzione C(2023) 374 del 12 gennaio 2023, ferme restando le modalità di rendicontazione del Programma ai sensi degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

b) quanto a euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a euro 11.278.750 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d) quanto a euro 3.010.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

e) quanto a euro 5.805.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

f) quanto a euro 71.982.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

9. A decorrere dall'anno 2030, le risorse di cui al comma 3, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* non utilizzate sono ridestinate, per il corrispondente esercizio finanziario, alle autorizzazioni di spesa rispettivamente di cui al comma 8, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTENIMENTO PRESSO I CENTRI DI PERMANENZA PER I RIMPATRI E DI REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI PRIMA ACCOGLIENZA, PERMANENZA E RIMPATRIO

Art. 20.

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di trattenimento degli stranieri

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi tre mesi. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Il termine complessivo di sei mesi può essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia durata più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di sei mesi può essere trattenuto presso il centro alle condizioni e per la durata indicati nel periodo precedente. Nei confronti dello straniero



a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento.».

Art. 21.

Progettazione e realizzazione delle strutture di accoglienza, permanenza e rimpatrio

1.All'articolo 233 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: «difesa» sono inserite le seguenti: «e sicurezza» e dopo la lettera *s)* è inserita la seguente: «s-*bis*) le strutture di cui agli articoli 10-*ter* e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;»;

b) dopo il comma 1-*bis*) è inserito il seguente: «1-*ter*) Per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo, il Ministero della difesa è autorizzato ad avvalersi delle procedure di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato il piano straordinario per l'individuazione delle aree interessate alla realizzazione di un numero idoneo di strutture di cui agli articoli 10-*ter* e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, anche attraverso la valorizzazione di immobili già esistenti, e delle conseguenti attività, di seguito piano. Alla realizzazione del piano si provvede nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il piano può essere aggiornato periodicamente, anche a seguito delle eventuali modifiche ai relativi stanziamenti. Restano ferme le ordinarie procedure per la realizzazione e la gestione delle medesime strutture previste dalla legislazione vigente.

3. Il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del Genio militare, l'impiego delle Forze armate e avvalendosi di Difesa Servizi S.p.A., è incaricato della progettazione e della realizzazione delle strutture individuate dal piano, dislocate sul territorio nazionale. Tali opere sono dichiarate di diritto quali opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale.

4. Per la realizzazione del piano nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un apposito fondo, con una dotazione di euro 20 milioni per il 2023.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 20 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando per euro 10 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per euro 10 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6. È autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2024 quale contributo al funzionamento delle strutture di cui al presente articolo e di 400.000 per l'anno 2023 per gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli assetti tecnici connessi alle fasi preliminari correlate alla predisposizione delle aree, alla cantierizzazione, alla sicurezza e alla vigilanza.

7. Agli oneri relativi al comma 6, pari a 400.000 per l'anno 2023 e 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

Disposizioni transitorie e di coordinamento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 4 è abrogato;

b) all'articolo 5:

1) le parole: «nelle ZES», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «nella ZES unica»;

2) al comma 1, lettera a-*sexies)*, le parole: «e nelle ZES interregionali» sono soppresse;

3) al comma 1, le lettere *a-bis)*, *a-quater)* e *a-quinquies)* sono soppresse;

4) al comma 2, il primo, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

5) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;

c) l'articolo *5-bis* è abrogato.

2. Gli articoli 14 e 15 del presente decreto si applicano alle istanze, comunque, presentate a far data dal 1° gennaio 2024. Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 10, comma 5, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nei termini di cui al comma 3, svolgono tutte le funzioni e le attività attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES e al coordinatore della predetta Struttura.

3. Per le finalità di cui al comma 2, a far data dal 1° gennaio 2024:

a) le competenze dei Commissari straordinari sono estese all'intero territorio regionale di riferimento;

b) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Adriatica Interregionale Puglia - Molise sono estese all'intero territorio della regione Molise, nonché ai territori della regione Puglia diversi da quelli indicati alla lettera *c)*;



c) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Ionica – Interregionale Puglia - Basilicata sono estese all'intero territorio della regione Basilicata, della provincia di Taranto, nonché dei comuni della provincia di Brindisi inseriti nel piano di sviluppo strategico allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della predetta Zona economica speciale;

d) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Sicilia Orientale sono estese all'intero territorio delle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa, nonché dei comuni della provincia di Caltanissetta inseriti nel piano di sviluppo strategico allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della predetta Zona economica speciale;

e) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Sicilia Occidentale sono estese all'intero territorio delle province di Agrigento, Palermo e Trapani, nonché dei comuni della provincia di Caltanissetta diversi da quelli di cui alla lettera *d)*.

4. Resta fermo per le imprese beneficiarie, alla data del 31 dicembre 2023, delle agevolazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché di altre tipologie di agevolazioni previste o comunque connesse in relazione all'insediamento o allo svolgimento di attività economiche ovvero all'effettuazione di investimenti nei territori delle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto–legge n. 91 del 2017 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, l'obbligo di osservare tutte le condizioni previste dalle disposizioni vigenti alla predetta data del 31 dicembre 2023 ai fini del riconoscimento delle citate agevolazioni. L'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuta alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2023, una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 2018, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 del medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020.

5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro per l'anno 2027, 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, 4,6 milioni di euro per l'anno 2029, 5,4 milioni di euro per l'anno 2030 e 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto, del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, e del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

ABODI, *Ministro per lo sport e i giovani*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

SANGIULIANO, *Ministro della cultura*

MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

23G00137



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2023.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Palagonia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Palagonia (Catania) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 12 giugno 2022;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed. assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2023, alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Palagonia (Catania) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del comune di Palagonia (Catania) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Marinella Iacolare - viceprefetto;

dott.ssa Paola Anna Rizzo - viceprefetto aggiunto;

dott. Vincenzo Lo Fermo - dirigente di II fascia - Area 1.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 9 agosto 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2023
Ministero dell'interno, foglio n. 3041



ALLEGATO

Al Sig. Presidente della Repubblica

Il Comune di Palagonia (Catania), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 12 giugno 2022, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione locale, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Gli esiti di un attento monitoraggio condotto sull'ente locale, avviato soprattutto in seguito all'omicidio di un consigliere comunale di minoranza e del coinvolgimento in una vicenda processuale connessa al predetto fatto di sangue di altro amministratore comunale, oltreché le risultanze investigative fornite dalle forze di polizia riguardanti gli amministratori eletti e i componenti dell'apparato burocratico comunale, hanno evidenziato possibili forme di condizionamento dell'amministrazione locale da parte di organizzazioni criminali operanti sul territorio di Palagonia. Pertanto, il prefetto di Catania, con decreto del 21 ottobre 2022, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune per gli accertamenti di rito, attività ispettiva che è stata poi prorogata per ulteriori tre mesi ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine della predetta indagine, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Catania, sentito nella seduta del 24 maggio 2023 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore aggiunto della Repubblica della direzione distrettuale antimafia di Catania, ha trasmesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si è dato atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato articolo 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

La relazione prefettizia pone in rilievo, preliminarmente, il contesto territoriale nel quale è inserito il comune di Palagonia caratterizzato, storicamente da una conclamata e radicata presenza di associazioni a delinquere di tipo mafioso, in cui, in particolare, risultano attive alcune famiglie mafiose strutturalmente inserite nell'organizzazione criminale denominata «cosa nostra», come si rileva dalle risultanze di numerose operazioni di polizia giudiziaria e dei conseguenti procedimenti penali che hanno riguardato quel territorio. Gli elementi raccolti presso quell'amministrazione comunale, che già nel 2011 è stata oggetto di un accesso ispettivo, hanno fortemente evidenziato l'alta permeabilità delle istituzioni locali da parte del crimine organizzato interessato ad infiltrarsi nelle attività economiche legali e nella gestione della cosa pubblica.

Il prefetto di Catania evidenzia che l'attuale amministrazione comunale in assoluta continuità politico amministrativa con la precedente, atteso che all'esito della tornata elettorale del giugno 2022 è stato confermato alla guida dell'ente locale lo stesso sindaco, sono stati nuovamente eletti molti dei consiglieri uscenti (sette su sedici) e sono stati nominati alcuni assessori comunali già in carica nella trascorsa gestione amministrativa. Per tale motivo l'azione ispettiva si è estesa alle due ultime consiliature, e quindi a decorrere dall'anno 2017.

In particolare l'azione ispettiva ha posto in rilievo la circostanza che sia nella passata consiliatura che nell'attuale sono risultati eletti alcuni amministratori nei confronti dei quali vengono rilevati precedenti di natura penale per reati connessi alle armi o contro la pubblica amministrazione, nonché frequentazioni o rapporti parentali con il contesto criminale locale.

La relazione prefettizia, oltre a porre in rilievo i fatti di sangue che hanno coinvolto i summenzionati amministratori ed hanno dato luogo all'accesso ispettivo, evidenzia la figura di due consiglieri comunali legati per stretti rapporti parentali. ad un *ex* amministratore, gravato da numerosi pregiudizi penali anche per reati associativi mafiosi, che ha ricoperto ruoli di vertice nella politica palagonese e ritenuto collegato alla locale famiglia di «cosa nostra» etnea.

Peraltro nei confronti dell'*ex* amministratore, condannato per associazione di tipo mafioso è stata disposta la confisca dei beni che però non sono stati ancora assegnati al Comune di Palagonia.

Un altro consigliere è stato tratto in arresto perché ha trovato in possesso di una «pistola clandestina illegalmente detenuta».

Il prefetto di Catania si sofforna poi sull'omicidio, avvenuto a Palagonia, di un consigliere di minoranza cui è seguita l'uccisione dello stesso esecutore dell'omicidio. In questo grave episodio criminale è emerso il coinvolgimento anche di un altro *ex* assessore del comune in questione che ha dichiarato all'autorità giudiziaria di aver egli stesso partecipato alla fase di pianificazione dell'omicidio. Il predetto assessore ha poi avviato una collaborazione con la giustizia, dichiarando di far parte di una famiglia locale mafiosa salvo poi recedere, successivamente, dal proposito collaborativo.

Analoghe considerazioni sono state fatte anche nei confronti di parte del personale amministrativo, per il quale sono emersi vincoli familiari o comunque rapporti di vicinanza con soggetti controindicati.

La verifica complessiva dell'azione amministrativa perseguita negli anni dall'ente locale ha consentito di rilevare come il mancato contrasto all'invadenza dei gruppi criminali sia stata la causa del radicamento dell'influenza e del condizionamento mafioso del Comune di Palagonia, elementi che hanno determinato un'innegabile alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi e amministrativi.

La relazione prefettizia infatti sottolinea che «risultano concreti, univoci e rilevanti elementi di criticità, in relazione alla costituzione degli organi di governo del Comune di Palagonia sia per quanto afferisce alla gestione dei lavori e servizi pubblici noncé ad altri servizi del comune, sia per la sussistenza di un forte disordine organizzativo, di un'azione amministrativa approssimativa e di diffuse irregolarità».

Il prefetto di Catania evidenzia come la generale situazione di mala gestio che caratterizza il sistema amministrativo del Comune di Palagonia abbia contribuito sia al verificarsi di episodi corruttivi e/o collusivi sia all'acclarato inquinamento e alle interferenze della criminalità organizzata presente sul territorio nelle attività dell'ente senza che siano state poste in essere barriere di difesa all'infiltrazione delle locali organizzazioni mafiose da parte dell'amministrazione comunale.

È al riguardo evidente come un contesto sociale e territoriale problematico, in cui si registra la presenza di numerosi gruppi criminali, richieda un'amministrazione comunale adeguatamente strutturata fortemente impegnata nel rispetto della legalità generalmente intesa.

A tal proposito la commissione d'indagine ha rilevato che in alcuni uffici e servizi, quali quelli competenti agli affidamenti, alle verifiche antimafia, ai controlli antiabusivismo e all'ambito socio-sanitario, «si sia operato in un generale contesto di alterazione dei regolari procedimenti amministrativi, in assenza di adeguati controlli ed in violazione delle norme su imparzialità nella scelta del contraente (...)».

Per quanto attiene specificamente ai controlli antimafia, l'organo ispettivo ha segnalato la mancanza assoluta delle prescritte procedure. Viene riferito infatti che sin dal 2016, e cioé da quando è operativa la Banca dati nazionale antimafia (BDNA), nessun accesso è stato effettuato dal Comune di Palagonia per i controlli antimafia, ciò a dimostrazione di una pervicace ostinazione al non rispetto delle relative procedure di legge; peraltro, nessuno tra i dipendenti comunali, almeno fino alla data di insediamento della commissione ispettiva, risulta abilitato alla consultazione della citata banca dati, nonostante la prefettura di Catania abbia più volte rappresentato al sindaco e al segretario comunale - in ultimo con lettera riservata del 13 febbraio 2020 - la necessità di richiedere le credenziali di accesso e abbia sottolineato «la rilevanza e l'obbligatorietà assunta dalla consultazione delle white list per i settori a maggiore rischio, risulta determinante ai fini di un più efficace contrasto della criminalità organizzata di tipo mafioso».

Inoltre, la circostanza che l'assenza per tanti anni di personale abilitato ad accedere alla BDNA non abbia costituito motivo di preoccupazione rende testimonianza dell'inadeguatezza degli organi di governo comunale che, nei fatti, hanno colpevolmente disatteso l'obbligo di porre in essere le prescritte cautele antimafia, cautele assolutamente determinanti ai fini di un più efficace contrasto alla criminalità organizzata soprattutto in un contesto territoriale che, come evidenziato, è fortemente segnato dalla pervasiva presenza di gruppi mafiosi.



L’assoluta inerzia tenuta in materia antimafia dall’amministrazione comunale e dagli uffici preposti ha di fatto comportato l’affidamento diretto di lavori, talvolta assegnati in somma urgenza, ad un numero ristretto di operatori economici, alcuni dei quali ritenuti vicini e/o contigui alla criminalità organizzata, peraltro in violazione del principio di rotazione degli incarichi e del codice antimafia sugli affidamenti concernenti attività considerate altamente a rischio di infiltrazione criminale.

La commissione di indagine ha riferito che i lavori in somma urgenza assegnati dal comune di Palagonia nel periodo di riferimento sono stati effettuati da alcune ditte, tutte operanti in settori considerati particolarmente delicati ai fini antimafia, per le quali, come evidenziato, non sono state effettuate le dovute verifiche antimafia. «In tale ambito - osserva il prefetto di Catania - risulta evidente che decidere, nelle modalità descritte, di intrattenere rapporti con soggetti contigui o vicini ad ambienti criminali rappresenta una manifestazione di specifica volontà, atteso che in una comunità come quella di Palagonia, è presumibile la conoscenza dei trascorsi, anche criminali, dei suoi componenti nonché dell’eventuale loro appartenenza a famiglie mafiose operanti nel territorio di riferimento».

Viene riferito, infatti, che buona parte detle predette societa affidatarie presenta forti elementi di controindicazione negli assetti societari, nella proprietà o nel personale impiegato; di queste circa la metà non risultano censite nella banca dati nazionale antimafia, ditte a favore delle quali risulta siano state effettuate comunque numerose assegnazioni, talvolta per importi cospicui.

A ciò si aggiunge che anche tra le società censite ve ne sono alcune che sono state destinatarie di provvedimenti interdittivi antimafia emessi dalla prefettura di Catania nel dicembre 2017 e nel dicembre 2022.

Il quadro di insieme delineato nella relazione prefettizia pone in evidenza diverse altre criticità, tutte sintomatiche di un evidente sviamento delle attività dell’ente rispetto al perseguimento dell’esclusivo interesse del bene pubblico. La commissione d’accesso ha segnalato, infatti, che tra le associazioni di promozione sociale beneficiarie di contributi da parte dell’amministrazione comunale negli anni 2017/2022 ve n’è una, in particolare, nei cui organi direttivi sono presenti soggetti aventi stretti legami familiari con esponenti del crimine organizzato.

È al riguardo sintomatico, come infatti evidenziato dalla commissione d’indagine, che proprio con riferimento a quest’ultima associazione l’amministrazione comunale abbia mostrato un particolare ostruzionismo nel consegnare le informazioni richieste al riguardo, peraltro fornite solo dopo numerosi solleciti e rimostranze.

Analoghe considerazioni sono state fatte nei riguardi di alcuni titolari di ditte che hanno percepito denaro dall’amministrazione comunale sotto forma di rimborso buoni Covid in quanto ditte fornitrici di beni di prima necessità; la relazione della commissione d’indagine evidenzia al riguardo che, ancora una volta, l’amministrazione comunale non ha utilizzato la banca dati nazionale antimafia al fine di rilevare l’affidabilità delle varie aziende accreditate alla ricezione dei buoni /voucher consegnati dai cittadini aventi diritto.

Ulteriori criticità sono state rilevate nei confronti di taluni operatori ecologici dipendenti società succedutesi nel tempo nell’espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani presso Palagonia.

A questo riguardo, la relazione prefettizia, pur precisando che le procedure di gara indette negli anni per l’affidamento del citato servizio non presentano anomalie, ha tuttavia sottolineato come l’amministrazione comunale non si sia mai curata di acquisire i nominativi degli operatori che svolgono tale servizio sul proprio territorio e pertanto, come peraltro dichiarato dallo stesso responsabile amministrativo, di non essere a conoscenza del fatto che alcuni di essi fossero in realtà soggetti con numerosi pregiudizi penali, tra i quali, in un caso, anche quello per il reato di favoreggiamento personale in associazione di tipo mafioso *ex* art. 416-*bis* c.p.

La cattiva gestione della cosa pubblica nel Comune di Palagonia si rileva anche dalle gravissime disfunzionalità che caratterizzano il servizio economico-finanziario, conseguenza del generale disinteresse alla corretta gestione contabile dell’ente mostrato dalle amministrazioni comunali succedutesi nel corso delle ultime consiliature.

La disastrosa conduzione delle finanze comunali ha determinato il susseguirsi di ben tre procedure di dissesto causate principalmente dalla scarsissima percentuale di riscossione dei tributi locali e da una serie di condotte omissive che hanno di fatto impedito l’adozione di quelle misure indispensabili ad assicurare una gestione ordinaria sostenibile.

A tal riguardo assumono fondamentale interesse le approfondite considerazioni espresse dalla Corte di conti - sezione di controllo per la Regione Siciliana - con la deliberazione del 29 giugno 2021, nella quale la predetta magistratura contabile, nel denegare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal comune di Palagonia, valutandone la non congruenza ai fini del riequilibrio, ai sensi dell’art. 243-*quater*, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, ha tra l’altro stigmatizzato il comportamento tenuto dall’amministrazione comunale in carica «colpevole di “un greve disinteresse” nei riguardi del dissesto», sottolineandone la responsabilità anche in considerazione di «una certa continuità soggettiva nella composizione degli organi politici del Comune, con inizio almeno dal 2014, anno in cui la compagine annoverava una certa percentuale di amministratori “politici” coincidenti con gli attuali».

Dall’esame delle risultanze della commissione di indagine e dalla relazione del prefetto di Catania si evidenzia, oltre a una grave *mala gestio* della cosa pubblica, una evidente assenza. di legalità dell’azione amministrativa e uno stato di precarietà degli uffici comunali.

Tali elementi rilevano una serie di condizionamenti nell’amministrazione comunale di Palagonia volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell’istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l’intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell’ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l’adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Palagonia (Catania), ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.In relazione alla presenza ed all’estensione dell’influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 31 luglio 2023

Il Ministro dell’interno: PIANTEDOSI





Prefettura di Catania
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 499/S.d.S./23/R/NATO UE Catania, 29 maggio 2023

AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO

ROMA

OGGETTO: Comune di Palagonia - Commissione d'Indagine per l'accesso ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 2 comma 30 della Legge 15 luglio 2009 n. 94

Con decreto ministeriale n. 17102/128/22 (5) - Uff. V - Affari Territoriali del 19 ottobre 2022 veniva attribuita alla scrivente delega per l'accesso presso il Comune di Palagonia ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 2 comma 30 della Legge 15 luglio 2009 n. 94.

Con atto prefettizio prot. n. 11147/22/R/S.d.S. NATO UE del 21 ottobre 2022, integrato con decreto n. 1243//22/R/S.d.S. NATO UE datato 14/11/2022, veniva nominata la Commissione di indagine alla quale si assegnava un termine di tre mesi per il perfezionamento degli accertamenti e delle attività ispettive, successivamente prorogato per un analogo periodo con provvedimento n. 74/23/R/S.d.S. NATO UE del 20 gennaio 2023.

La citata Commissione ha concluso i propri lavori e depositato la Relazione conclusiva in data 21 aprile 2023.



Al fine di inquadrare adeguatamente il contesto in cui il predetto Organo ispettivo ha operato, si ritiene preliminarmente utile richiamare elementi, tratti dalla stessa Relazione, funzionali a delineare gli aspetti salienti del territorio di Palagonia nonché le evidenze criminali ivi presenti.

1- **Premessa**

1.1 Cenni sul contesto geografico ed economico sociale

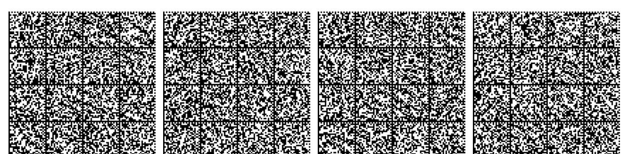
Il territorio del Comune di Palagonia si estende nella Piana di Catania per 57 Kmq, compresi tra i 31 e i 497 metri sul livello del mare, e confina con i Comuni di Lentini (SR), Ramacca (CT) e Mineo (CT).

Il Comune di Palagonia dista dal Capoluogo etneo 47 KM ed è collegato alla città di Catania da due Strade Statali: la S.S. 417 "Catania-Gela" e la S.S. 385.

La popolazione residente censita nel 2021 ammonta a 15.802 unità, in lieve decremento rispetto agli anni precedenti.

Il territorio che è contraddistinto da una prevalente economia agricola e che presenta molte delle peculiarità tipiche delle aree interne del mezzogiorno d'Italia e della Sicilia[1], costituisce uno dei maggiori poli commerciali dell'intera regione nel settore agrumicolo attorno al quale ruota un imponente indotto (trasporto su gomma; movimento terra; commercio di mezzi agricoli, fertilizzanti, materiale per il confezionamento, etc.) da sempre al centro degli interessi della criminalità comune ed organizzata che ha esteso le proprie mire anche verso le numerose concessionarie di rivendita di auto e moto (riciclo di denaro; usura; estorsioni, etc.).

[1] Limitato sviluppo economico - anche per la scarsa presenza di attività industriali – ed arretratezza culturale legata ad una significativa dispersione e ad una mentalità di chiusura verso l'esterno.



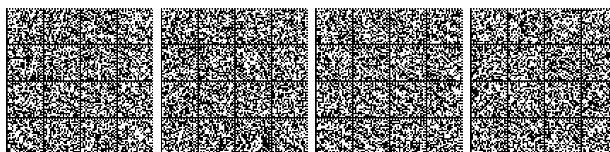
L'attuale scenario della criminalità sul comune di Palagonia offre quindi due prospettive, da un lato una perdurante incidenza di reati di origine "comune"[2], dall'altra il riassetto degli equilibri perduti a seguito della costante attività di contrasto posta in essere da Magistratura e Forze di polizia che nel tempo ha duramente colpito le consorterie mafiose operanti sul territorio (individuazione di nuovi referenti territoriali; nuove strategie di indebito arricchimento, etc.).

1.2 Il contesto criminale e la presenza della criminalità organizzata di tipo mafioso

Si premette che il quadro di situazione relativo, in generale, alla provincia di Catania continua a caratterizzarsi, nel suo complesso, per la presenza e l'operatività di più organizzazioni di stampo mafioso, tra le quali si distinguono, per ramificazioni, interessi economici ed imprenditoriali, controllo del territorio e collegamenti regionali, le articolazioni di "*Cosa Nostra*".

Questa, come noto, comprende le famiglie mafiose di "*Catania*" (*Santapaola – Ercolano*), operante nel Comune e nella provincia etnea, "*Caltagirone*" (*La Rocca*), prevalentemente attiva nell'area del calatino e di "*Ramacca*"[3], avente la propria sfera d'influenza, sin dagli anni '50, nell'area del palagonese.

[2] L'andamento della delittuosità dimostra altresì, che il territorio non sfugge alla piaga delle estorsioni (in larga parte non denunciate), con richieste di denaro indirizzate principalmente ad imprenditori attivi nel settore dell'edilizia, del trasporto su gomma e della piccola e media impresa. Numerose risultano essere le "piazze di spaccio" di stupefacenti individuate nelle varie attività investigative condotte dalle FF.OO. sul territorio, tra le più fiorenti dell'intero circondario calatino
La zona risulta, altresì, particolarmente esposta anche a fenomeni di criminalità predatoria molto pervasiva e caratterizzata da continue "incursioni" criminali dall'hinterland catanese (soprattutto da parte di autori di furti rurali, rapine, truffe, ma anche spacciatori), a cui devono aggiungersi i fenomeni di criminalità diffusa posti in essere dalla delinquenza stanziale.
[3] Costituita negli anni '50 da *[...omissis...]*



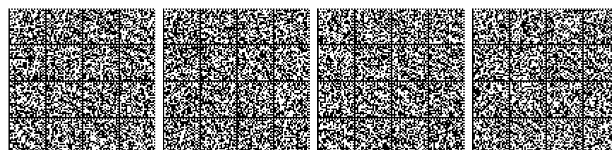
Al riguardo, le numerose indagini svolte[4] hanno consentito di accertare come anche nell'area del Calatino, nel cui comprensorio ricade pure il Comune di Palagonia, risulti predominante il ruolo criminale esercitato dalla famiglia di *Cosa Nostra* etnea *"Santapaola-Ercolano"* e da quella riferibile al boss *[...omissis...]*,

Per quanto di specifico interesse - al fine di inquadrare, al meglio, anche la centralità del territorio di Palagonia nell'ambito dei complessivi interessi criminali mafiosi insistenti in quel comprensorio – si ritiene utile evidenziare quanto emerso nell'ambito del procedimento n. 13850/04 NR (c.d. Iblis) con riferimento all'arco temporale 2005-2010 che, per quanto di specifico interesse, ha consentito di acclarare, tra l'altro, la sussistenza si *"collegamenti tra gli esponenti della famiglia mafiosa ed esponenti politici locali [...omissis...] e regionali (...) che si realizzavano anche grazie alla intermediazione [...omissis...] che era in grado, proprio per la propria attività lavorativa, di incontrare nelle sedi istituzionali gli uomini politici e in contesti riservati gli esponenti della organizzazione mafiosa."*

Con la stessa ordinanza *"Iblis"*, furono accertate interconnessioni di natura criminale tra la dimensione politico amministrativa del Comune di Palagonia e soggetti affiliati a *"cosa nostra"* locale, tra i quali *[...omissis...]*.

---

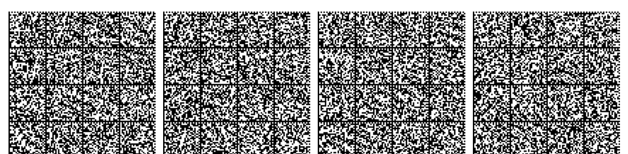
[4] La presenza di *cosa nostra* nell'area del calatino — sud Simeto — palagonese fu accertata la prima volta con la sentenza 20/96 della Corte di Assise Catania, nell'ambito del procedimento "Orsa Maggiore" (p.p. 2971/93 RGNR) e successivamente durante il processo "Chiaraluce", con la sentenza n. 52/98. Allo stesso modo. l'operatività delle famiglie mafiose in esame in tali territori è stata ulteriormente accertata con le successive pronunce giurisdizionali, scaturite da altrettante inchieste condotte dalle Procure Etnea e Calatina come: l'indagine "Calatino" (p.p. n. 5543/99 R.G.N.R.), "Cassiopea" (p.p.n.5817/01 RGNR), "Ermes Dioniso" (p.p. n. 4707/00 R.G.N.R.); "Efesto" (p.p.n.8891/09 - Matrioska" (proc. Pen. nr. 1676/08 R.G.N.R. nr. 1467/08 R.G.G.I.P. nr. 54/08 R.O.M.C.): "7° Cerchio" (Proc. Pen 3157/08 R.G.N.R. Nr. 2225/09 R.G.G.I.P. Nr. 20/10 R.O.M.C); "Good Year" (Proc. Pen. 5058/01 R.G.N.R. DDA Catania, già 386/2000 e 620/2000 RGNR Procura della Repubblica di Caltagirone); "Iblis" (p.p.n.14956/06 R.G.N.R.); "Family Affairs" (Proc. Pen. 1654/2018 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Caltagirone); "Narcos" (proc. Pen. 1908/2019 D.D.A. Catania); "Libertinia" (p.p.n.14704/11 R.G.N.R.); "Kronos" (p.p.n.19253/14 + 4284/15 R.G.N.R. 13647/15 G.I.P. del Tribunale di Catania); "Chaos" (p.p.n..12138/16 R.G.N.R.) e da ultimo "Agorà" (p.p.n.12138/16 R.G.N.R.).



Al riguardo, l'Autorità Giudiziaria rilevò che "*...il Comune è caratterizzato da un'alta permeabilità delle istituzioni locali, circostanza che consentiva a cosa nostra di controllare i lavori pubblici in tutte le fasi che vanno dalla progettazione dei lavori, agli appalti banditi per la realizzazione di opere pubbliche...*". In particolare, venne acclarata l'"*allarmante capacità*" del clan "*....di infiltrazione nel settore delle attività economiche e nella gestione della cosa pubblica...*", attraverso l'ausilio dei maggiori esponenti politici locali.

In particolare, *[...omissis...]*, secondo le accuse "*...negli anni... sia stato legato a sodalizio mafioso...da un forte patto di reciproca convenienza, in forza del quale, in cambio del costante appoggio ricevuto dall'associazione in occasione delle varie tornate elettorali, si impegnava concretamente a favorire la consorteria, nelle persone dei suoi esponenti di spicco nel territorio di Palagonia, piegando a tale fine illecito il mandato istituzionale che egli era chiamato a svolgere...modulando l'attività della PP.AA. in funzione degli interessi dell'organizzazione nel settore delle attività economico – imprenditoriale...*". In particolare, fu evidenziato come il patto di reciproca convenienza si fosse concretizzato anche in relazione all'appoggio elettorale"*...per le elezioni [...omissis...] e le successive [...omissis...] per [...omissis...], elezioni alle quali [...omissis...] evidentemente non partecipava, il che non gli impediva di sostenere con forza la candidatura di uno dei concorrenti [...omissis...]*", in cambio della disponibilità politica e amministrativa. Un rapporto che assunse i connotati di "*...un vero e proprio patto stipulato tra il predetto e autorevoli esponenti dell'organizzazione mafiosa...*" *[...omissis...]* che si basò sull'aggiudicazione di lavori pubblici, riduzioni di vincoli urbanistici e concessioni a titolo gratuito.

In quella circostanza, fu altresì tratto in arresto *[...omissis...]*, poiché ritenuto "*...pienamente organico alla consorteria mafiosa del territorio e non concorrente esterno alla stessa...emergendo nei suoi confronti elementi denotanti...la sussistenza di un vero e proprio vincolo associativo (affectio) con altri consociati...*". Inoltre *[...omissis...]* "*...ha svolto con assoluta dedizione e*



diligenza non soltanto il ruolo di rappresentante politico [...omissis...], ma soprattutto quello di rappresentante del predetto nel settore degli affari illeciti, curati unitamente al boss mafioso [...omissis...]..." nonché *[...omissis...]*.

A seguito di quanto emerso con l'o.c.c.c. *"Iblis"*, *[...omissis...]*, il Prefetto di Catania *pro tempore* nominò una *"Commissione di accesso"* al Comune di Palagonia, al fine di appurare la sussistenza di collegamenti tra gli esponenti politici e la criminalità organizzata di tipo mafioso. Gli esiti dei lavori della Commissione, *[...omissis...]*, riscontrarono la presenza di appartenenti all'Ente locale *[...omissis...]* riconducibili all'elemento apicale del sodalizio mafioso operante a Palagonia, la perdurante conflittualità tra *[...omissis...]*, l'attribuzione dei lavori in via di urgenza o a trattativa privata a favore di imprese riconducibili alla criminalità organizzata e, infine, collegamenti tra impiegati comunali e soggetti contigui all'associazione mafiosa.

Le evidenze acquisite *[...omissis...]* indussero pertanto il Prefetto di Catania *pro tempore* a chiedere lo scioglimento del consiglio comunale di Palagonia al Ministro dell'Interno.

[...omissis...].

Nel contempo, la richiesta di scioglimento non ebbe seguito.

*** ***

Gli elementi di contesto criminale sopra delineati appaiono tutt'oggi connotati dai profili di attualità attese le risultanze investigative correlate alle predetta operazione "Agorà", che ha permesso di disvelare, tra l'altro, la piena operatività e pervasività sociale ed economica[5] dei referenti storici della *"famiglia di Ramacca"* operante anche nel territorio di Palagonia.

---

[5] *[...omissis...]*



Si fa riferimento, in particolare *[...omissis...]*; si tratta degli stessi referenti criminali coinvolti, e condannati, in gran parte delle indagini condotte negli ultimi vent'anni su quel territorio, segno di un predominio economico, sociale e territoriale esercitato senza soluzione di continuità e sempre con le medesime modalità operative e che, attraverso una serie di ditte ad essi collegate esercitano, seppur indirettamente, interferenze nel sistema di affidamenti pubblici del Comune di Palagonia.

Dal punto di vista metodologico si ritiene utile evidenziare che l'attività di analisi ha riguardato anche il periodo 2017 - 2022 atteso che le consultazioni amministrative, tenutesi nel mese di giugno 2022, hanno registrato *[...omissis...]* e, dunque, come si dirà meglio nel prosieguo, un contesto di continuità politico-amministrativa.

Si soggiunge, inoltre, che l'esame delle circostanze relative alla precedente gestione amministrativa, è risultato utile al fine di accertare l'*attualità* dell'inquinamento e della deviazione dalle funzioni pubbliche all'interno di un quadro valutativo generale in cui si evidenzia che, nel tempo, l'Amministrazione di Palagonia, quanto meno, non ha contrastato efficacemente l'invadenza di gruppi criminali mafiosi con la conseguenza, tra l'altro, di un *attuale* radicamento dell'influenza e del condizionamento mafioso tale da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli Organi elettivi ed amministrativi, da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione nonché il regolare funzionamento dei servizi.

Per ciò che concerne il merito degli accertamenti condotti dall'Organo ispettivo si evidenzia che, dall'esame della complessa documentazione visionata, di cui si dirà sinteticamente nel prosieguo della trattazione, "*risultano concreti, univoci e rilevanti elementi di criticità sia in relazione alla costituzione degli organi di governo del Comune di Palagonia, sia per quanto afferisce alla gestione dei lavori e servizi pubblici nonché ad altri*



servizi del Comune, sia per la sussistenza di un forte disordine organizzativo, di un' azione amministrativa approssimativa e di diffuse irregolarità"[6]

Le superiori condivisibili considerazioni, che costituiscono parte delle argomentazioni conclusive espresse dai componenti del citato Organo, rappresentano la corretta chiave di lettura delle rilevanti criticità emerse dalla Relazione.

In particolare il contesto di complessiva *mala gestio* che ha caratterizzato il sistema amministrativo del Comune di Palagonia, descritto nell'elaborato della Commissione, ha contribuito sia al verificarsi di episodi corruttivi e/o collusivi sia all'acclarato inquinamento e alle interferenze della criminalità organizzata presente sul territorio nella vita e nelle attività dell'Ente, senza che siano state registrate resistenze o attivate e realizzate barriere di difesa all'infiltrazione pervasiva della locale criminalità organizzata, in un quadro complessivo di sostanziale e colpevole "indifferenza" da parte del sistema gestionale, direttivo e amministrativo del comune.

L'analisi svolta dal Collegio, in questo senso, illustra, in particolare, come in alcuni settori *l'agere* amministrativo sia stato deviato dal fine dell'interesse pubblico per privilegiare anche interessi di soggetti contigui od intranei ad organizzazioni criminali con conseguente snaturamento e distorsione delle funzioni di servizio ai cittadini da parte dell'Ente locale e della sua rappresentanza politico-amministrativa.

In altre circostanze, invece, l'attività amministrativa si è dimostrata acquiescente o non in grado di intervenire per arginare eventi e fattispecie caratterizzati da perniciosa illegalità, porta di accesso di fenomeni più gravi, i quali, pur conosciuti dai vertici municipali, hanno continuato a persistere senza che venissero attuate le necessarie, urgenti e improcrastinabili iniziative di contrasto.

---

[6] *[...omissis...]*



Al riguardo, risulta infatti evidente come un contesto sociale e territoriale complesso e problematico, in cui si registra la pervasiva presenza di diversi gruppi criminali riconducibili alle principali consorterie mafiose catanesi, richieda un'Amministrazione comunale adeguatamente strutturata e fortemente impegnata sul fronte del rispetto della legalità generalmente intesa.

Invero le circostanze evidenziate dalla Commissione mostrano una realtà diffusamente connotata da gravi irregolarità, illegittimità, carenze, omissioni nei settori esaminati; queste, per loro stessa natura, appaiono agevolative di interferenze dirette e/o mediate della criminalità organizzata di tipo mafioso nelle attività svolte od omesse dall'Amministrazione stessa.

Al riguardo, sotto tale profilo, risultano illuminanti, tra gli altri, gli aspetti "sintomatici" valorizzati nel documento in parola utili a definire, in maniera incontrovertibile, il grado di compromissione ed infiltrazione della vita politico-amministrativa del Comune di Palagonia.

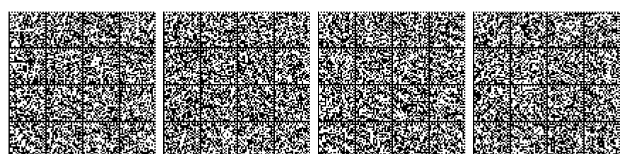
2- *[...omissis...]*

<u>2.1</u> *[...omissis...]*

Si ritiene utile evidenziare che l'Organo ispettivo ha rilevato, in primo luogo, lo scarso ricambio degli organi rappresentativi dell'ente.

Difatti, molti *[...omissis...]*.

Nello specifico, gli aggiornamenti istruttori relativi alle ultime consultazioni elettorali hanno consentito di acclarare la sostanziale conferma del quadro politico-amministrativo della precedente sindacatura e consiliatura, atteso che *[...omissis...]*.

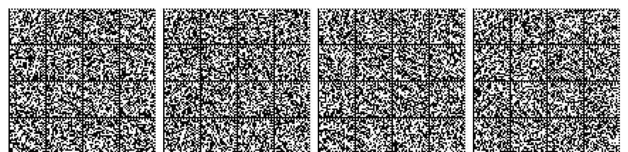


Pertanto, sia dal punto di vista degli equilibri politici e amministrativi che nell'ambito dell'Organo consiliare, si può affermare il consolidamento di un sistema di gestione dell'Amministrazione comunale che rappresenta un *continuum*, al di là di marginali e non inferenti avvicendamenti, che possono ritenersi fisiologici anche per una realtà complessa ed articolata come quella del Comune in parola.

Di importante rilievo è la circostanza che, in capo ad alcuni amministratori, si è constatata l'esistenza di precedenti penali, anche per reati connessi alle armi e contro la Pubblica Amministrazione, nonché la frequentazione con pregiudicati; tra i quali, si segnala, tra gli altri, *[...omissis...]*.

La Commissione ha altresì evidenziato il legame, attraverso rapporti di parentela, tra *[...omissis...]* ritenuto collegato alla famiglia di "*cosa nostra*" etnea.

In particolare, *[...omissis...]*, arrestato nell'ambito della già menzionata operazione "*Iblis*", in ordine ai reati di cui agli artt. 61 nr. 9 - 110 - 416 bis comma 1 – 2 – 4 – 6 del c.p., perché, *[...omissis...]*, modulando l'attività della pubblica amministrazione, in funzione degli interessi del settore delle attività economiche ed imprenditoriali, è intervenuto nell'attività estorsiva posta in essere dagli altri affiliati nei confronti dei fornitori di servizi del Comune di Palagonia. Lo stesso ha concorso inoltre, senza esserne formalmente affiliato, all'associazione denominata "*cosa nostra*", avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà conseguenti, per acquisire in modo diretto ed indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche e degli appalti pubblici. *[...omissis...]* ha, altresì, ostacolato il libero esercizio del voto, al fine di procurarsi voti in occasione delle consultazioni elettorali. È emersa inoltre l'aggravante per aver commesso quei fatti con abuso di potere in virtù



della propria carica pubblica. Nell'ambito del procedimento penale in essere, *[...omissis...]* è stato raggiunto da provvedimento di confisca dei beni, in quanto condannato, tra l'altro, per associazione di tipo mafioso (il provvedimento di confisca, ex L. 575/95, è stato emesso a seguito delle sentenze di condanna irrevocabili, nell'ambito dell'inchiesta *"Iblis")*. Tali beni, siti in Palagonia, confiscati definitivamente con sentenza divenuta irrevocabile nel giugno 2016, non sono stati ancora assegnati al Comune. *[...omissis...]*.

Peraltro, si soggiunge che la Commissione d'indagine ha avuto modo di evidenziare come *"alcune valutazioni precedentemente esperite relativamente ai profili personali e parentali di [...omissis...] continuano ad avere rilevanza anche a seguito [...omissis...]"*.

In particolare, si fa riferimento, *[...omissis...]*.

2.2 *[...omissis...]*.

[...omissis...], è stato consumato l'omicidio di *[...omissis...]*, ad opera di *[...omissis...]*.

A questo efferato fatto di sangue è seguito, *[...omissis...]*, l'assassinio *[...omissis...]*, delitto per cui è stato arrestato il solo esecutore materiale, ossia *[...omissis...]*, già condannato in via definitiva.

Proprio in relazione a quest'ultimo episodio criminale, è emerso *[...omissis...]*.

[...omissis...], successivamente al primo interrogatorio, ha quindi avviato una collaborazione con la giustizia, dichiarando altresì di essere intraneo ad una frangia della *"Stidda"*, *[...omissis...]*, salvo poi, dopo qualche giorno, recedere dal proposito collaborativo.



Dalla disamina delle dichiarazioni rese *[...omissis...]*, è emerso come durante l'organizzazione dell'omicidio *de quo*[7], avvenne un incontro in cui si decise di concretizzare l'assassinio, a cui parteciparono, *[...omissis...]*.

Tale informazione risulta significativa ai fini della presente narrazione, poiché *[...omissis...]*, come meglio evidenziato in seguito, sono ancora oggi legati all'amministrazione comunale in ragione *[...omissis...]*.

Così come appaiono, altresì, di rilievo le già citate interconnessioni tra *[...omissis...]*, *"Cosa Nostra"* etnea e il Comune di Palagonia, poiché:

1. *[...omissis...]*
2. *[...omissis...]*
3. *[...omissis...]*

<u>*3.1 - [...omissis...]*</u>

La Commissione d'indagine evidenzia che in alcuni settori chiave dell'Amministrazione, quali ad esempio quello degli affidamenti, delle cautele in materia di verifiche antimafia, dei controlli antiabusivismo e nell'ambito economico finanziario, si sia operato in un generale contesto di alterazione dei regolari procedimenti amministrativi, in assenza di adeguati controlli ed in violazione delle norme sull'imparzialità nella scelta del contraente, elementi che, tra l'altro, possono costituire veicolo privilegiato per le infiltrazioni della criminalità organizzata di tipo mafioso.

Dal punto di vista organizzativo al momento dell'accesso l'Ente risultava strutturato in cinque macroaree (dipartimenti) ove risultavano impiegati i 138 alla data del 2017.

---

[7] *[...omissis...]*.



[...omissis...] sono emersi vincoli familiari con soggetti che annoverano pendenze penali o condanne o frequentazioni con soggetti pregiudicati e non, gravitanti in ambienti di criminalità organizzata, risultanti agli atti delle forze di polizia[8].

3.2 - *Gli affidamenti diretti e l'assenza di verifiche antimafia*

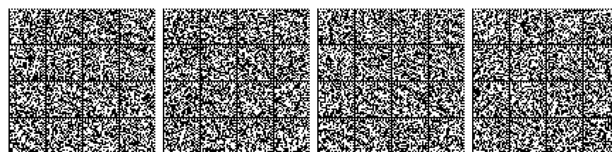
In linea generale si evidenzia che l'attività di indagine svolta dall'Organo ispettivo ha permesso di verificare come in alcuni settori chiave dell'Amministrazione, si sia operato in un generale contesto di *mala gestio,* ove i favoritismi, anche rivolti a vantaggio di soggetti controindicati ai sensi della normativa antimafia, l'assenza di controlli sul territorio e di verifiche amministrative, soprattutto in materia di antimafia, nonché un generale diffuso senso di illegalità, appaiono elementi caratterizzanti della gestione del Comune di Palagonia.

Al riguardo, al fine di inquadrare al meglio il contesto evidenziato dalla Commissione di accesso, appare, fin d'ora, utile richiamare le valutazioni più volte espresse, anche di recente, dal Consiglio di Stato in ordine alla correlazione sussistente tra vicende apparentemente riconducibili ad un ambito di disfunzione gestionale nell'esercizio di funzioni amministrative e l'infiltrazione della criminalità organizzata di tipo mafioso, capace di insinuarsi ed interferire in maniera significativa in contesti in cui vige l'assenza di barriere e presidi organizzativi funzionali a "sterilizzare" il cennato pericolo di influenza[9].

---

[8] *[...omissis...]*

[9] "... è indubbio che ... la disorganizzazione e il disordine amministrativo costituiscono terreno fertile per le condotte infiltrative della criminalità organizzata..." (Sentenza C. di S. – Sezione Terza n. 6435/2019); "Ai fini preventivi può bastare, infatti, anche soltanto un atteggiamento di debolezza, omissione di vigilanza e controllo, incapacità di gestione della macchina amministrativa da parte degli organi politici che sia stato idoneo a beneficiare soggetti riconducibili ad ambienti controindicati" (Sentenza C. di S. – Sezione Terza n. 6918/2019).



Sotto tale profilo appare utile evidenziare, preliminarmente, che la Commissione di accesso ha avuto modo di accertare che il Comune di Palagonia, dal 2016 ad oggi, non ha mai avanzato alcuna richiesta di rilascio di documentazione antimafia né, alla data di insediamento di questa Commissione, risultava alcun utente abilitato alla consultazione della citata banca dati circostanza, *[...omissis...]*.

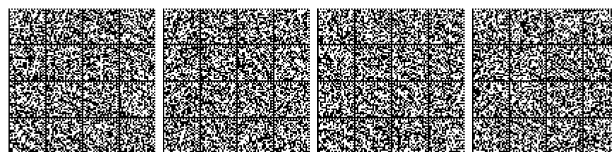
Il mancato utilizzo della B.D.N.A. è stato più volte rappresentato *[...omissis...]* da parte di questa Prefettura, da ultimo con la riservata amministrativa *[...omissis...]*, con la quale il Prefetto di Catania *pro tempore* ha richiamato l'attenzione *[...omissis...]* sulla necessità di richiedere le prescritte credenziali d'accesso alla suddetta banca dati sottolineando, altresì, che *"...la rilevanza e l'obbligatorietà assunta dalla consultazione della white list per i settori a maggiore rischio, risulta determinante ai fini di un più efficace contrasto della criminalità organizzata di tipo mafioso"*[10].

Quanto emerso, deve essere necessariamente letto non in maniera atomistica, ma in considerazione del contesto sociale, economico e criminale del Comune di Palagonia, così come rappresentato in premessa, storicamente permeato dalla significativa presenza e attività della criminalità organizzata.

La circostanza *[...omissis...]*, testimonia l'assenza di iniziative incisive e concrete da parte degli amministratori volte ad eliminare in radice tutte le potenzialità di collusione o interferenza della criminalità organizzata dimostrando "inadeguatezza" nel regolare compimento dei poteri di vigilanza e nella regolare gestione burocratica amministrazione pubblica.

---

[10] *[...omissis...]*.



3-3 Il sistema degli affidamenti di lavori, servizi e forniture

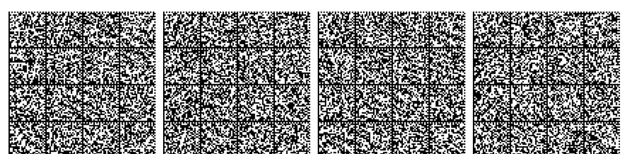
L'attività ispettiva ha permesso di appurare il frequente ricorso da parte del Comune di Palagonia ad affidamenti, anche relativamente ad attività dichiarate urgenti, a favore di esecutori riconducibili sempre agli stessi soggetti, in violazione delle norme e l'utilizzo di procedure non corrette.

In primo luogo, è stato rilevato che l'ente non è dotato di un elenco di ditte di fiducia e ciò compromette di per sé la trasparenza degli affidamenti.

L'Organo ispettivo ha altresì evidenziato che dalla documentazione acquisita, peraltro con particolare difficoltà connessa a continue dilazioni e ritardi, si evince che il Comune ha affidato i propri interventi di somma urgenza ed, in alcuni casi di esecuzione di opere pubbliche, ad una rosa ristretta di soggetti, in sostanziale regime di oligopolio.

Dalle attività ispettive è peraltro emerso, in maniera incontrovertibile, come il descritto disfunzionale e non conforme *modus operandi* - volto a favorire un esiguo numero di operatori economici alcuni dei quali ritenuti vicini e/o contigui alla criminalità organizzata di tipo mafioso - abbia avuto immediati riflessi negativi in merito all'andamento generale dell'Ente.

In proposito, come affermato recentemente dal Consiglio di Stato, non è necessario che le imprese favorite da tale sistema di illegalità diffusa siano direttamente o indirettamente inquinate dalla mafia, - come, peraltro, nel caso di alcune delle società di cui si dirà in seguito – poiché *"il condizionamento mafioso può ben palesarsi anche in un sistema spartitorio che vede affidare senza gara le commesse pubbliche da parte dell'amministrazione comunale. È indubbio che una gestione poco lineare e trasparente delle procedure ad evidenza pubblica costituisce terreno fertile per l'inserimento della criminalità*



organizzata e la disorganizzazione e il disordine amministrativo costituiscono terreno fertile per le condotte infiltrative della criminalità organizzata"[11]. E, ancora *"Le irregolarità nella gestione dei pubblici appalti possono costituire un indice significativo della grave compromissione di cui l'esercizio delle funzioni amministrative risente per effetto della penetrazione ormai diffusa delle logiche mafiose all'interno dell'apparato politico ed amministrativo locale, ad ogni livello..."*[12]

In tale ambito risulta evidente che decidere, nelle modalità descritte, di intrattenere rapporti con soggetti contigui o vicini ad ambienti criminali rappresenta una manifestazione di specifica volontà, atteso che in una comunità come quella di Palagonia è presumibile la conoscenza dei trascorsi, anche criminali, dei suoi componenti nonché dell'eventuale loro appartenenza a famiglie mafiose operanti nel territorio di riferimento.

Tra l'altro lo stesso Consiglio di Stato ha più volte ribadito che *"ai fini preventivi, può bastare infatti anche soltanto un atteggiamento di debolezza, omissione di vigilanza e controllo, incapacità di gestione della macchina amministrativa da parte degli organi politici che sia stato idoneo a beneficiare soggetti riconducibili ad ambienti controindicati"*[13].

Come riferito l'attenzione della commissione ispettiva, si è concentrata particolarmente sull'affidamento dei lavori per somma urgenza conferiti sempre alle medesime ditte in sfregio a quanto previsto dal principio di rotazione e dal codice antimafia sugli affidamenti di lavori in attività considerate altamente a rischio di infiltrazione mafiosa (ad es. verifica dell'iscrizione in *white list*).

---

[11] Consiglio di Stato – Sez III, sentenza n. 6435/2019 del 19 settembre 2019, cit.
[12] Consiglio di Stato – Sez III, sentenza n. 6435/2019 del 19 settembre 2019, cit.
[13] Consiglio di Stato – Sezione III sentenze n. 5782/2017 e 6435/2019.



In particolare l'Organo ispettivo ha accertato che, relativamente al periodo oggetto dell'indagine, tra le imprese esecutrici di lavori di somma urgenza, come detto affidati senza porre in essere alcuna cautela preventiva antimafia, nel periodo in esame si rilevano particolari e gravi criticità nei confronti dei seguenti soggetti:

1) *[...omissis...].*
2) *[...omissis...]*
3) *[...omissis...]*
4) *[...omissis...]*
5) *[...omissis...]*
6) *[...omissis...]*

Quanto sopra riferito riguarda solo alcuni elementi, sicuramente i più significativi, emersi nel corso dell'indagine ispettiva che, comunque, ha consentito di acclarare la sussistenza di innumerevoli rapporti intercorrenti tra l'Amministrazione comunale ed imprese sul cui conto sono stati registrati aspetti di controindicazione[14].

Si fa riferimento, in particolare, *[...omissis...]*

3.4 - *[...omissis...]*

Nell'ambito dell'attività di accesso la commissione ispettiva ha esperito accertamenti anche riguardo alle associazioni che nel periodo 2017-2022 hanno ricevuto contributi da parte dell'Amministrazione comunale.

Particolare attenzione è stata posta nei confronti *[...omissis...]*

Criticità sono state riscontrate, altresì riguardo ad alcuni ditte che hanno percepito denaro dall'amministrazione sotto forma di rimborso di buoni covid quali fornitori di beni di prima necessità.

[...omissis...]

[14] *[...omissis...]*



Anche per ciò che concerne l'erogazione di altre prestazioni socio-assistenziali sono state registrate consistenti distorsioni. In particolare *[...omissis...]*

3.5 – *[...omissis...]*

Sebbene la Commissione non abbia riscontrato anomalie sotto il profilo delle procedure di gara e aggiudicazione del servizio d gestione dei rifiuti, è emblematica la circostanza che *[...omissis...]* abbia dichiarato di non essere a conoscenza *[...omissis...]*, tant'è che solo su richiesta avanzata da questa Commissione abbia richiesto alla società di riferimento *[...omissis...]*

L'Amministrazione comunale non si è neanche curata di acquisire *[...omissis...]*, denotando una noncuranza a dir poco sospetta trattandosi di un servizio particolarmente sensibile e notoriamente esposto agli interessi della criminalità organizzata.

Ciò ancor più ove si consideri che *[...omissis...]*

La sintomaticità dell'asserita mancanza di conoscenza da parte di coloro che, tra l'altro, erano tenuti a controllarne l'operato *[...omissis...]* assume una particolare connotazione laddove si consideri che, da un'analisi svolta da questa Commissione su *[...omissis...]*, sono emerse alcune criticità, anche di una certa rilevanza.

In particolare:

[...omissis...]

3.6 – La situazione finanziaria

Come riferito la Commissione ha esaminato anche la generale situazione finanziaria del Comune di Palagonia al fine di valutare l'impatto che il descritto contesto di voluta *mala gestio* incida in maniera



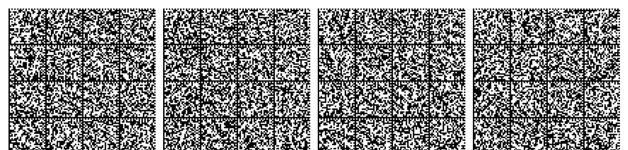
significativa sulla capacità dell'Ente di adempiere all'assolvimento dei compiti di pertinenza.

Al riguardo, l'organo ispettivo afferma che "*tutte le attività sopra descritte sono inserite in un contesto economico-finanziario del Comune di Palagonia che non si è esitato a definire disastroso in quanto vede il susseguirsi di ben tre procedure di dissesto, una scarsissima riscossione dei tributi, una serie di omissioni nell'adozione di azioni indispensabili per assicurare una gestione ordinaria improntata ai principi che reggono la contabilità dell'ente locale.*

La suddetta circostanza non va presa in considerazione in quanto tale, ma quale ulteriore elemento sintomatico di disordine amministrativo volto a favorire una gestione della cosa pubblica per niente rispettosa dei principi di trasparenza e buon andamento".

Tali valutazioni conclusive risultano, peraltro sostanzialmente coincidenti con quanto affermato dalla Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione siciliana nella Deliberazione n. 101/2021/PRSP del 29 giugno 2021, deliberazione che riassume le vicende economico-finanziarie che hanno interessato il Comune negli ultimi due decenni con la quale viene stigmatizzato il comportamento dell'Amministrazione ordinaria in carica, colpevole di "un greve disinteresse" nei riguardi del dissesto e della necessità disporre in essere iniziative adeguate.

Ciò anche in considerazione, come sottolineato dai medesimi Giudici contabili, che "*è emersa una certa continuità soggettiva nella composizione degli organi* politici *del Comune, con inizio almeno dal 2014, anno in cui al compagine annoverava una certa percentuale di amministratori* "politici" *coincidenti con gli attuali*".



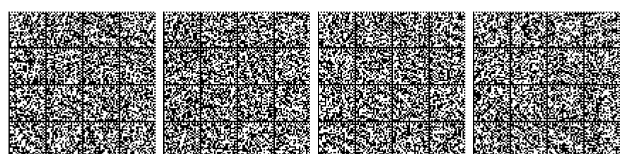
4 - Conclusioni e proposte

L'esame della documentazione acquisita ed analizzata dalla Commissione nonché le risultanze investigative confluite nelle operazioni di polizia giudiziaria che, nel tempo, hanno interessato anche personaggi pubblici di Palagonia inducono ad affermare l'esistenza di un quadro d'insieme caratterizzato da un significativo intreccio tra il contesto criminale radicato in quel comprensorio e la vita pubblica locale, con importanti ricadute sull'economia legale del territorio palagonese che appare, nel suo complesso, inquinata da interessi riconducibili ad esponenti della criminalità organizzata.

In particolare, gli accertamenti svolti, in alcuni casi suffragati dalle risultanze investigative, hanno fatto emergere elementi informativi, ancorché in alcuni casi a carattere indiziario, che consentono di affermare l'esistenza di contesti di relazioni, vicinanza o contiguità, realizzati mediante collegamenti diretti o indiretti, con la criminalità organizzata *[...omissis...]*.

Tali elementi, da valutare come detto secondo una visione complessiva e non atomistica, ponendo l'attenzione non soltanto sui singoli episodi ma soprattutto sui collegamenti tra i fatti descritti, le persone coinvolte e il generale andamento, nel tempo, dell'Amministrazione locale, devono essere inquadrati in un sistema sociale e territoriale problematico in cui si registra la pervasiva presenza di gruppi criminali riconducibili ad agguerrite consorterie mafiose.

In proposito l'analisi condotta dall'Organo ispettivo ha messo in evidenza una situazione di complessiva *mala gestio* che ha caratterizzato, nel tempo, il sistema amministrativo del Comune di Palagonia, circostanza che ha contribuito sia al verificarsi di episodi corruttivi e/o collusivi sia ad agevolare acclarate interferenze ed inquinamento



pervasivo della criminalità organizzata nella vita e nelle attività dell'Ente.

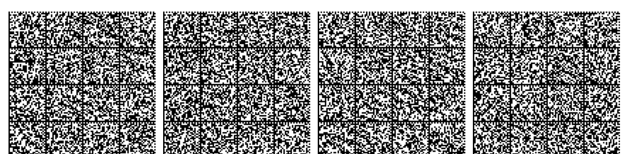
Ciò senza che siano state attivate o realizzate misure organizzative idonee ad assicurare il rispetto dei principi sui quali si deve fondare una sana gestione amministrativa quali l'imparzialità, la trasparenza e la rotazione nell'affidamento di lavori, servizi e forniture, il buon andamento e l'efficienza dell'azione amministrativa.

In particolare la Commissione ha rilevato come in alcuni settori *l'agere* amministrativo sia stato deviato dal fine dell'interesse pubblico per privilegiare direttamente o indirettamente anche interessi di soggetti vicini, contigui od intranei ad organizzazioni criminali con conseguente snaturamento e distorsione delle funzioni di servizio dell'Ente e della rappresentanza politico-amministrativa nei confronti dei cittadini.

In altre circostanze, invece, l'azione amministrativa si è dimostrata acquiescente o non in grado di intervenire per arginare eventi e fattispecie caratterizzati da perniciosa illegalità, porta di accesso di fenomeni più gravi, i quali, pur conosciuti dai vertici municipali, hanno continuato a persistere senza che venissero attuate le necessarie, urgenti e improcrastinabili iniziative di contrasto.

Sotto tale profilo, gli elementi informativi e di analisi, contenuti nella Relazione, mostrano la sussistenza di un consolidato *modus operandi* consistente in un atteggiamento di sostanziale "indifferenza", da parte dell'intero sistema gestionale, direttivo ed amministrativo del Comune, verso il doveroso rispetto del principio di legalità, generalmente intesa, dei principi costituzionali del buon andamento amministrativo, dell'imparzialità dell'agire nonché della gestione efficiente e trasparente della "*cosa pubblica*".

Questa *mala gestio*, come detto condivisa e perpetrata nel tempo, ha contribuito a determinare il proliferare di fenomeni distorsivi – tra l'altro, in materia di affidamenti diretti e contratti pubblici, di controllo del



territorio, di rispetto delle normative di prevenzione antimafia, di scarsa trasparenza nella gestione della risorse pubbliche - che hanno costituito il veicolo privilegiato per l'instaurarsi di abusi e favoritismi, soprattutto laddove si consideri, in un contesto territoriale complesso come quello descritto, l'elevata probabilità di esporre l'Ente al rischio di agevolare o favorire, in tal modo, anche la tutela di interessi direttamente o indirettamente riconducibili a soggetti vicini, contigui o intranei alla criminalità organizzata di tipo mafioso.

Si fa riferimento, in particolare, ad un sistema di gestione stratificato nel tempo ed ancora oggi presente che può essere considerato la sostanziale continuità che caratterizza gli organi rappresentativi del Comune di Palagonia.

Sotto il primo aspetto risulta evidente che *[...omissis...]* attesi i profili di responsabilità generale, *[...omissis...]*, in ordine all'andamento complessivo della vita amministrativa del Comune.

In un contesto politico - amministrativo particolarmente critico come quello descritto nel corso della trattazione, possono facilmente insinuarsi ed attecchire gli interessi precipui della criminalità organizzata di tipo mafioso tesa anche ad ottenere un riconoscimento sociale, politico ed economico nell'ambito della comunità di riferimento.

L'indagine condotta dalla Commissione ha consentito di evidenziare come un sistema con significativi elementi di debolezza e fragilità amministrativa e gestionale connessi alla carenza o assenza di controlli e barriere all'infiltrazione possa diventare un veicolo privilegiato per favorire gli interessi specifici della criminalità organizzata.

Come recentemente affermato dal Consiglio di Stato, la valutazione del quadro informativo complessivamente raccolto deve costituire *"bilanciata sintesi e non mera somma dei singoli elementi stessi"*.



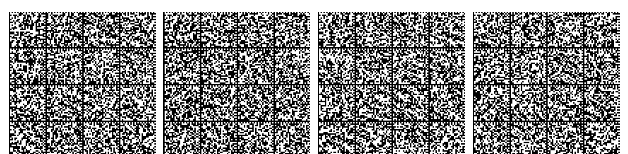
Lo stesso Organo giurisdizionale ha, inoltre, ribadito che:
"- non occorre l'esistenza di fatti penalmente rilevanti e tanto meno di preesistenti condanne, poiché comunque il condizionamento della formazione della volontà degli organi locali, in modo univoco e rilevante, ben può essere colto, nella sua probabilità e verosimiglianza, da elementi indiziari o persino dal compimento di atti che sembrano indicare una volontà di contrasto alla mafia ma in realtà sono l'abile dissimulazione della volontà di approfittare, di concordare, o persino di subire con inerzia, laddove la presenza delle cosche sul territorio è oggettivamente accertata;
- la giurisprudenza del Consiglio di Stato è ferma nel dare rilevanza sia al "collegamento" che al "condizionamento" della politica e amministrazione locale, tanto che si evidenziano sia comportamenti rilevatori di "contiguità compiacente" (attraverso, ad esempio, corruzione e favoritismi clientelari) sia della "contiguità soggiacente" (attraverso, ad esempio, la mancata reazione alle intimidazioni mafiose o l'inerzia nell'adottare atti su cui la cosca locale aveva inviato segnali minacciosi). Il condizionamento, poi, si può riscontrare come fattore genetico (ad esempio, quando emergono attività mafiose a sostegno della elezione di candidati "graditi") e, non alternativamente, come fattore funzionale, quando le cosche incidono o sono avvantaggiate nell'andamento della gestione amministrativa"[15].

A tale riguardo, è necessario richiamare *[...omissis...]*

Al riguardo, *[...omissis...]*, non sembra che siano state poste in essere azioni concrete volte a "prendere le distanze" dall'ambiente circostante *[...omissis...]*.

Ciò testimonia come non sia stato affatto reciso quel legame, sicuramente noto *[...omissis...]*, foriero di interessenze della criminalità organizzata nell'agire del Comune di Palagonia, soprattutto in settori nevralgici quali *[...omissis...]* dove gli appetiti delle organizzazioni

[15] Consiglio di Stato-Sezione Terza n. 4026 del 30 maggio 2019.



mafiose costituiscono un pericolo concreto e costante che può arginarsi solo attraverso uno scrupoloso rispetto della normativa antimafia da parte degli amministratori locali.

Invero, altra situazione anomala rilevata è il significativo e sistematico ricorso all'attribuzione di lavori e servizi, anche in via d'urgenza, attraverso provvedimenti di "*affidamento diretto*" a favore di imprese riconducibili e/o vicine alla criminalità.

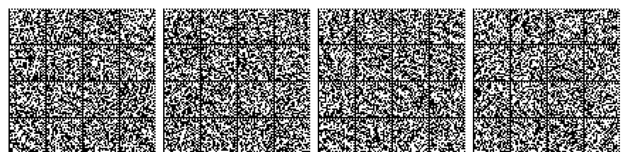
In particolare, l'attività di accesso ha evidenziato come, nel corso del periodo analizzato (2017-2022), l'amministrazione si sia ripetutamente avvalsa di diverse ditte con criticità rilevanti, *[...omissis...]*

In effetti, la mancata consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia *[...omissis...]*, ha consentito di eludere tutta una serie di approfondimenti concernenti le ditte in questione, realizzando una sorta di rapporto fiduciario non fondato sull'affidabilità e la limpidezza delle aziende stesse, ma su conoscenza personale *[...omissis...]* non suffragata da risultanze ufficiali, né è emersa alcuna forma di controllo *[...omissis...]*

In alcuni casi si tratta di incarichi conferiti in maniera sistematica, anche in epoca successiva *[...omissis...]*, per l'esecuzione di lavori quali la manutenzione ordinaria e straordinaria *[...omissis...]*

Ciò che, peraltro, non può sottacersi è che gli affidamenti a tali ditte si registrano anche in epoca antecedente al periodo preso in considerazione da questa commissione, confermando che si tratta *[...omissis...]*

Criticità sono state anche riscontrate con riferimento ad alcune ditte *[...omissis...]*.



Al riguardo, è necessario sottolineare, ancora una volta, il comportamento totalmente omissivo tenuto dall'amministrazione nella sua interezza con riferimento alle tutele minime prescritte dalla normativa antimafia al fine di scongiurare possibili interferenze della criminalità organizzata nell'attività del Comune.

Dagli atti acquisiti ed esaminati nonché dalle dichiarazioni rese dai diversi soggetti auditi è emersa una noncuranza e una mancata conoscenza delle norme *[...omissis...]*

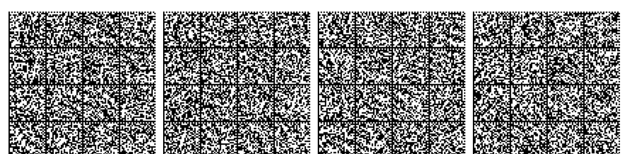
Si ribadisce, infatti, che l'assenza *[...omissis...]* in un Comune il cui territorio ricade in un'area storicamente e notoriamente caratterizzata da una pervasiva e costante presenza di organizzazioni criminali organizzate con interessi nei settori nevralgici del mercato e della Pubblica Amministrazione, testimonia la sussistenza di un pericolo concreto di interferenze criminali nel complesso dell'attività amministrativa dell'ente.

La suddetta circostanza si è riverberata anche nello svolgimento di attività riguardanti altri settori dell'amministrazione comunale.

Si è evidenziato, infatti, come non siano stati svolti mai controlli di alcun tipo *[...omissis...]*

Le suddette rilevanti criticità sono state evidenziate *[...omissis...]*

Invero, anche, per ciò che concerne le erogazioni dei buoni spesa e l'individuazione delle ditte abilitate ad accettare detti buoni, nonostante la normativa al riguardo fosse lacunosa, un'amministrazione oculata ed attenta ad impedire interferenze della criminalità organizzata nel proprio operato, avrebbe adottato cautele idonee a realizzare un utilizzo delle risorse pubbliche scevro da contaminazioni criminali. Viceversa, anche in tale contesto, si è registrata un'azione improntata ad una colpevole approssimazione che ha reso possibili delle distorsioni.



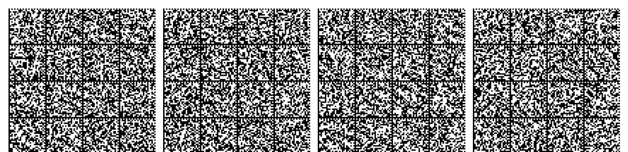
Anche per ciò che concerne l'erogazione di altre prestazioni socio-assistenziali sono state registrate consistenti distorsioni. *[...omissis...]*

Non può sottacersi che tutte le attività sopra descritte sono inserite in un contesto economico-finanziario del Comune di Palagonia che non si è esitato a definire "disastroso" in quanto vede il susseguirsi di ben tre procedure di dissesto, una scarsissima riscossione dei tributi, una serie di omissioni nell'adozione di azioni indispensabili per assicurare una gestione ordinaria improntata ai principi che reggono la contabilità dell'ente locale, omissioni peraltro rilevata dalla Corte dei Conti che con la deliberazione del 2021 sopra citata ha stigmatizzato severamente il comportamento degli amministratori in carica.

La suddetta circostanza non va presa in considerazione in quanto tale, ma quale ulteriore elemento sintomatico di disordine amministrativo volto a favorire una gestione della cosa pubblica per niente rispettosa dei principi di trasparenza e buon andamento.

Per tutto quanto sopra emerso, le descritte relazioni e le correlate cointeressenze possono essere considerate concause del verificarsi di episodi di *mala gestio* e fenomeni distorsivi, possono senz'altro aver contribuito al concretizzarsi sia di accadimenti agevolativi e/o collusivi sia di possibili inferenze delle esigenze e degli interessi della criminalità organizzata presente sul territorio, nella vita e nelle attività del Comune.

L'Attività d'accesso ha consentito di confermare un quadro di insieme fortemente compromesso e complessivamente permeato da collegamenti indiretti, ma in taluni casi anche diretti *[...omissis...]*



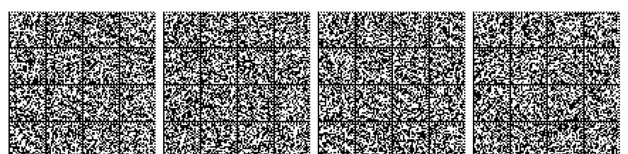
Tutto ciò, è espressione della sostanziale continuità della *mala gestio* già emersa, peraltro perpetrata in un contesto amministrativo caratterizzato dalla totale assenza di adeguati sistemi di controllo e di barriere contro i pericoli di corruzione e infiltrazione favorendo la permeabilità dell'Ente anche agli appetiti delle locali famiglie mafiose, naturalmente interessate ad orientare le scelte amministrative al fine di acquisire visibilità, consenso sociale e, soprattutto, risorse pubbliche.

L'esame delle circostanze relative alle precedenti gestioni amministrative è risultato utile al fine di accertare l'*attualità* dell'inquinamento e della deviazione dalle funzioni pubbliche all'interno di un quadro valutativo generale in cui si evidenzia che, nel tempo, l'Amministrazione di Palagonia, quanto meno, non ha contrastato efficacemente l'invadenza di gruppi criminali mafiosi con la conseguenza, tra l'altro, di un *attuale* radicamento dell'influenza e del condizionamento mafioso tale da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli Organi elettivi ed amministrativi, da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione nonché il regolare funzionamento dei servizi.

[...omissis...]

In tale ottica, appare opportuno un intervento di rigore a tutela della collettività dei cittadini che valga a ricostruire il corretto e fisiologico funzionamento del tessuto amministrativo e decisionale dell'Ente. E ciò secondo logiche e dinamiche amministrative tese al servizio dei cittadini e non di interessi opachi o criminali, che, nell'ambito di una "contiguità compiacente" e di una "soggiacente", sono confliggenti con l'interesse pubblico.

Nel quadro descritto occorre, altresì, restituire ai cittadini la possibilità di fare affidamento su rappresentanti liberi da condizionamenti ed influenza della criminalità organizzata agevolando,



attraverso un periodo di gestione straordinaria, la ricostituzione di un rapporto di rappresentanza democratica a favore di esponenti in grado di non aderire ma anzi di prevenire e contrastare istanze ed interessi illegittimi, illeciti e mafiosi.

Si comunica che le risultanze della Commissione d'Indagine sono state esaminate in sede di apposita riunione di Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica tenutasi presso questa Prefettura *[...omissis...]*

In tale occasione i componenti hanno, all'unanimità, condiviso le valutazioni e le conclusioni dell'Organo ispettivo.

Tutto ciò premesso e rinviando alle conclusioni cui è giunta la Commissione di indagine nella Relazione finale, si propone lo scioglimento del Consiglio comunale di Palagonia ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009 n. 94, in quanto misura idonea, da un lato a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'Ente locale e, dall'altro a scongiurare ogni ulteriore forma di permeabilità dallo stesso rispetto all'influenza delle consorterie criminali di stampo mafioso.

Quanto sopra rappresentato, pertanto, si rassegna per le conseguenziali valutazioni.

IL PREFETTO
(Librizzi)

23A05134



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 4 agosto 2023.

Criteri e modalità di utilizzo del Fondo per le foreste italiane - annualità 2023.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali»;

Vista la Strategia forestale nazionale, predisposta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e approvata con decreto n. 677064 del 24 dicembre 2021, adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero della cultura, il Ministero della transizione ecologica e il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021» e, in particolare, l'articolo 1, comma 663, il quale, al fine di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il «Fondo per le foreste italiane», e comma 664, il quale stabilisce che con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 4 dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2021 - reg. 14, relativo all'individuazione e ai compiti degli uffici dirigenziali non generali del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e, in particolare, l'art. 3 con cui questa amministrazione ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che, in base alla sopra menzionata legge n. 145/2018, la dotazione del Fondo per le foreste italiane l'anno 2023 ammonta complessivamente a euro 5.200.000,00;

Tenuto conto che con decreto ministeriale n. 0655063 del 14 dicembre 2021 è già stato previsto di destinare una parte delle risorse del Fondo per le foreste italiane per l'anno 2023, pari a euro 410.000,00, alla concessione di un contributo per la realizzazione di un progetto pluriennale di rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali legnosi e di altri dati economici e produttivi delle stesse filiere forestali, da realizzare in collaborazione istituzionale con Unioncamere;

Ravvisata la necessità di procedere alla definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo del Fondo per le foreste italiane per la parte rimanente delle risorse finanziarie stanziate per l'annualità 2023, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 664, della legge n. 145/2018, con l'obiettivo di dare avvio o realizzare attività di interesse comune tra Stato ed enti locali in materia di foreste e filiere forestali;

Considerato che il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, all'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, enuncia, tra le sue finalità principali, tanto quella di «promuovere la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nazionale al fine di garantire le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali» quanto quella di «promuovere e tutelare l'economia forestale, l'economia montana e le rispettive filiere produttive nonché lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali attraverso la protezione e il razionale utilizzo del suolo e il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati, sostenendo lo sviluppo di forme di gestione associata delle proprietà forestali pubbliche e private»;

Tenuto conto, inoltre, che l'art. 10 del menzionato decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, rubricato «Promozione ed esercizio delle attività selvicolturali di gestione», riconosce in capo alle regioni, tra l'altro, il compito



di promuovere l'associazionismo fondiario tra i proprietari dei terreni pubblici o privati e la valorizzazione della gestione associata delle piccole proprietà, delle proprietà collettive e degli usi civici delle popolazioni con il fine di garantire la tutela e la gestione attiva delle risorse agro-silvo-pastorali, il miglioramento dei fondi abbandonati e la ricostituzione di unità produttive economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove attività imprenditoriali;

Considerato che la superficie forestale del territorio italiano è caratterizzata da un'elevata frammentazione delle proprietà silvo-pastorali e che tale fattore costituisce il principale limite alla diffusione della pianificazione forestale e alla gestione sostenibile del territorio e del patrimonio forestale;

Tenuto conto che l'abbandono gestionale delle superfici boscate, derivante dallo scarso interesse, anche economico, conseguente alle ridotte dimensioni delle singole proprietà, è causa di effetti negativi in termini di riduzione della biodiversità floristica e faunistica, di perdita progressiva delle identità paesaggistiche, nonché di aumento del rischio di dissesto idrogeologico e della loro vulnerabilità ai disturbi naturali e antropici;

Atteso che la gestione associata delle proprietà silvo-pastorali può rappresentare lo strumento idoneo per garantire non solo la gestione attiva del territorio ma anche la competitività economica delle filiere del settore forestale, assicurando, inoltre, servizi di tutela dalle calamità e di protezione territoriale, ambientale e paesaggistica;

Considerato, inoltre, che la Strategia forestale nazionale per il settore forestale e le sue filiere, tratteggiando le caratteristiche del settore forestale italiano con il fine di definire gli obiettivi strategici di indirizzo della gestione del patrimonio forestale, individua nello sviluppo di forme aggregative di aree forestali adiacenti, ai fini di una gestione unitaria di più ampie superfici in ambiti territoriali omogenei, una delle opportunità principali per valorizzare le caratteristiche, le peculiarità e le vocazioni ambientali, produttive, paesaggistiche o socio-ricreative delle aree forestali, nel rispetto del prioritario interesse generale proprio delle foreste pubbliche e in sintonia con gli impegni internazionali assunti dall'Italia per una gestione sostenibile delle foreste;

Tenuto conto che il Piano operativo agricoltura - POA - FSC 2014-2020, di competenza di questo Ministero, approvato con la delibera CIPE del 1° dicembre 2016, n. 53 aveva già destinato una dotazione di fondi pari a 4.898.562,93 euro per dare attuazione, tra l'altro, al Sottopiano 3 - «Multifunzionalità della foresta e uso sostenibile delle risorse rinnovabili nelle aree rurali» attraverso un bando per la selezione di proposte progettuali per la costituzione di forme associative o consortili di gestione delle aree silvo-pastorali;

Atteso che tale iniziativa ha riscontrato un significativo successo in termini di partecipazione al bando, tanto che il finanziamento disponibile ha consentito di soddisfare solo in maniera parziale le numerose proposte progettuali presentate, a dimostrazione del fatto che trattasi di iniziativa che intercetta una forte esigenza dei territori nelle aree interne del Paese in quanto opportunità per superare i limiti derivanti dalle condizioni sfavorevoli conseguenti alle ridotte dimensioni e all'isolamento di molte proprietà forestali;

Ritenuto, pertanto, opportuno proseguire nell'azione di favorire l'associazionismo forestale soprattutto in ragione della sua valenza strategica per contrastare il frazionamento delle proprietà silvo-pastorali e, in tal modo, incrementare la pianificazione e promuovere una gestione sostenibile e responsabile di molte realtà forestali italiane;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti di Stato da parte degli Stati membri;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14.12.2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto, in particolare, l'art 54 del sopra menzionato regolamento (UE) n. 2022/2472, relativo agli aiuti per promuovere la cooperazione nel settore forestale il quale, tra l'altro, al comma 10, elenca i costi ammissibili al finanziamento nell'ambito di tale categoria di aiuti;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *«de minimis»*;

Tenuto conto che le norme sopra citate definiscono i criteri di compatibilità per gli aiuti di Stato al settore forestale, oltre che a quello agricolo, e per gli aiuti alle imprese attive nelle zone rurali che altrimenti non rientrerebbero nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato;

Vista la comunicazione della Commissione UE del 9 marzo 2023 sul Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (2023/C 101/03);

Ravvisata l'opportunità d'incentivare l'attività delle regioni e delle Province autonome per favorire l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 sopra menzionate, di particolare rilevanza per gli aspetti che le stesse intendono regolamentare nell'ottica di perseguire una migliore gestione e valorizzazione dei beni boschivi e del patrimonio forestale italiano, in sintonia con gli impegni internazionali assunti dall'Italia per una gestione sostenibile delle foreste, e, pertanto, di destinare a tale finalità le risorse del Fondo per le foreste italiane per l'anno 2023;

Tenuto conto del parere positivo rilasciato dal Tavolo di concertazione permanente del settore forestale di cui al decreto ministeriale n 6792 del 26 giugno 2019, nella seduta del 31 marzo 2023;

Tenuto conto di quanto rappresentato dal Ministero dell'economia e delle finanze, con parere tecnico reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con nota prot. 140749 del 23 maggio 2023;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome



di Trento e di Bolzano sancita nella seduta del 26 luglio 2023;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Per quanto indicato nelle premesse, le risorse del Fondo per le foreste italiane per l'anno 2023, pari ad euro 4.790.000,00, sono destinate alla concessione di un contributo alle regioni e alle province autonome finalizzato a promuovere l'associazionismo fondiario tra i proprietari di terreni pubblici o privati e la valorizzazione della gestione associata delle piccole proprietà, delle proprietà collettive e degli usi civici delle popolazioni, nell'ambito del quadro delle attività previste dall'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

Art. 2.

Criteri di riparto

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome sulla base dell'estensione della superficie forestale in ettari stimata dall'ultimo Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio - INFC pubblicato, relativo all'anno 2015.

2. Gli importi assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma, ripartiti sulla base del criterio indicato al comma precedente, sono riportati nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Beneficiari e oggetto del finanziamento

1. I fondi di cui all'art. 2 devono essere destinati a finanziare progetti orientati a realizzare la gestione in forma associata delle risorse silvo-pastorali appartenenti a soggetti pubblici e/o privati o a loro aggregazioni con il fine di favorire la tutela e la gestione attiva delle proprietà forestali, il miglioramento dei fondi abbandonati e la ricostituzione di unità produttive economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove attività imprenditoriali. Le regioni e province autonome possono individuare, in coerenza con le politiche regionali di settore e con le loro caratteristiche territoriali, ulteriori finalità.

2. Possono beneficiare del finanziamento i soggetti proprietari o gestori di superfici silvo-pastorali, già costituitisi o costituenti una forma associativa o consortile, comprese le loro organizzazioni di categoria.

3. La superficie silvo-pastorale associata, oggetto della proposta progettuale, deve essere costituita da una superficie minima, territorialmente contigua, di almeno 20 ettari. La superficie forestale è definita ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, e dell'art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

4. Il finanziamento erogabile consiste in un contributo diretto alla realizzazione dei seguenti interventi:

a) animazione territoriale per la promozione della gestione sostenibile e la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali di proprietà privata, pubblica e collettiva attraverso le forme associate o consortili delle proprietà;

b) costituzione e prima gestione di forme associative o consortili a cui possono aderire i proprietari o gestori delle proprietà silvo-pastorali, pubbliche, private e collettive, singoli o associati;

c) redazione di piani pluriennali che favoriscano una gestione attiva e sostenibile del patrimonio fondiario e lo sviluppo di filiere produttive ad essa legate;

d) analisi e ricerche finalizzate alla conoscenza della consistenza e della proprietà del patrimonio forestale e agricolo, comprese le ricerche catastali;

e) ulteriori attività individuate dalle singole regioni e province autonome in relazione alle proprie caratteristiche territoriali e politiche di settore.

Art. 4.

Spese ammissibili a finanziamento

1. Possono essere ammesse a finanziamento le tipologie di costi di cui all'art 54, comma 10, del regolamento (UE) n. 2022/2472.

2. I costi non aventi natura di spese di investimento connesse alle iniziative da attuare ma che siano riconducibili a mere spese di costituzione e/o di esercizio delle forme associative o consortili potranno rientrare tra le spese ammissibili a finanziamento con le risorse assegnate con il presente decreto in misura massima del 15 % del finanziamento complessivo.

3. I soggetti beneficiari di cui all'art. 3 possono ricevere un contributo ai sensi del presente decreto fino a copertura del 100% dei costi riconosciuti ammissibili. Le regioni e le province autonome possono scegliere percentuali di contributo inferiori, nonché definire limiti massimi di spesa ammissibile.

Art. 5.

Modalità di utilizzo

1. Ai fini dell'erogazione del finanziamento ciascuna regione o provincia autonoma può individuare, in relazione alle caratteristiche territoriali e politiche regionali di settore, ferme restando le finalità di cui all'art. 1, le modalità di utilizzazione delle risorse assegnate, definendo le relative procedure per la concessione del contributo e le modalità di rendicontazione della spesa. La regione o provincia autonoma può, altresì, definire i propri criteri di priorità, tenendo conto almeno di quattro dei seguenti principi:

localizzazione della proposta progettuale;

numero di soggetti coinvolti nella proposta progettuale;

tipologia dei soggetti coinvolti nella proposta progettuale;

tipologia dei soprassuoli forestali interessati;



dimensione in ettari delle proprietà coinvolte dal progetto;

capacità del progetto di conseguire un effettivo incremento della pianificazione e gestione sostenibile del patrimonio forestale, di favorire la tutela del territorio e dell'ambiente in termini di prevenzione dal rischio di incendi boschivi o di dissesto idrogeologico e la conservazione della biodiversità;

idoneità del progetto a contribuire allo sviluppo di attività imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione, alla valorizzazione delle vocazioni produttive ambientali e sociali locali e/o al recupero di attività produttive tradizionali legate all'uso del bosco;

certificazioni di gestione forestale sostenibile o ambientali;

fornitura e riconoscimento di servizi ecosistemici.

2. Le regioni e le provincie autonome possono individuare, in coerenza con i propri piani o programmi di settore, tematiche specifiche verso cui indirizzare i propri bandi.

Art. 6.

Monitoraggio

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero, a partire dall'anno successivo all'erogazione dei fondi, una relazione illustrativa delle attività realizzate e dei risultati ottenuti, sulla base di un format che sarà successivamente condiviso, con la segnalazione delle eventuali criticità riscontrate e delle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie oggetto del presente decreto, eventualmente integrate da altre fonti finanziarie afferenti alle risorse ordinarie dei rispettivi bilanci, ovvero a risorse addizionali provenienti da differenti strumenti finanziari di origine statale o comunitaria.

2. I fondi assegnati in base al presente decreto che dovessero risultare in eccedenza rispetto all'ammontare dei contributi erogabili nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli precedenti dovranno essere riversati al bilancio dello Stato con le modalità che verranno all'occorrenza comunicate, così come dovranno essere riversare al bilancio dello Stato le somme eventualmente recuperate nei confronti dei beneficiari laddove dovesse accertarsi la parziale o incompleta attuazione del progetto ammesso al finanziamento ovvero il venir meno delle condizioni di ammissibilità o la sua rispondenza alle finalità ed obiettivi del presente decreto.

3. Le somme riversate in base a quanto previsto dal comma precedente resteranno acquisite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi della vigente normativa di contabilità e finanza pubblica.

Art. 7.

Esenzione da obbligo di notifica e cumulo

1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente decreto sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, purché vengano soddisfatte le condizioni di cui al capo I e all'art. 54 del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. In alternativa le regioni e le provincie autonome potranno decidere di erogare i finanziamenti nell'ambito del regime *«de minimis»* di cui al regolamento (UE) 1407/2013.

2. È ammesso il cumulo con altri aiuti o finanziamenti concessi con risorse ordinarie a carico dei bilanci pubblici o con quelle di altri programmi dell'Unione europea, purché questi riguardino costi ammissibili individuabili diversi. È altresì ammesso il cumulo con altri finanziamenti assegnati per il conseguimento dei medesimi obiettivi a valere su fondi di derivazione regionale, nazionale o comunitaria per la stessa tipologia di interventi o per costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti solo qualora il cumulo non comporti il superamento della misura massima di contributo prevista dall'art. 4, ovvero di quella più favorevole definita dagli altri regimi agevolativi eventualmente attivati in ambito locale, né tanto meno l'intensità massima di aiuto più elevata fissata in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione, sempre a condizione che sia evitata la duplicazione del finanziamento degli stessi costi (divieto di doppio finanziamento).

Art. 8.

Risorse finanziarie

1. Le attività di cui al presente decreto sono finanziate a valere sulle risorse stanziate dall'art. 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 determinate nell'ammontare complessivo di euro 4.790.000,00 e iscritte sul capitolo 8010 - «Fondo per le foreste italiane» - piano gestionale 1 «Somme da assegnare alle Regioni e alle Province autonome per interventi nel settore forestale finalizzati alla tutela, valorizzazione, monitoraggio e diffusione della conoscenza delle foreste italiane nel quadro di applicazione dell'art. 1, comma 663, della legge n. 145/2018» dello Stato di previsione della spesa di questo Ministero nell'ambito della Missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» - Programma «Tutela e valorizzazione dei territori rurali montani e forestali» - Centro di responsabilità CdR2 «Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale» a carico dei fondi iscritti nella competenza dell'esercizio finanziario 2023.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 4 agosto 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1284

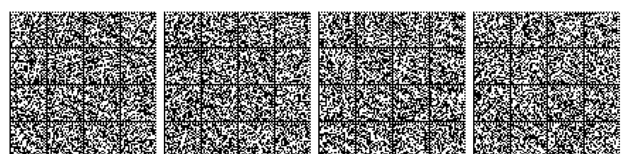


TABELLA Allegato A

Riparto risorse stanziate dall'articolo 1, comma 663, della legge 31 dicembre 2018, n. 145

Regione/Provincia	Superficie forestale in ettari - dati dell'INFC 2015	Riparto Fondo per le foreste italianne ANNO 2023
		Somma da assegnare Coefficiente di riparto calcolato in misura poporzionale alla sup. in ettari dell'INFC (*)
ABRUZZO	474.599,00	205.648,00
BASILICATA	392.412,00	170.036,00
BOLZANO	375.351,00	162.643,00
CALABRIA	650.620,00	281.920,00
CAMPANIA	491.259,00	212.867,00
EMILIA ROMAGNA	638.816,00	276.805,00
FRIULI V.G.	373.614,00	161.890,00
LAZIO	648.148,00	280.849,00
LIGURIA	387.244,00	167.796,00
LOMBARDIA	692.220,00	299.945,00
MARCHE	313.081,00	135.661,00
MOLISE	173.273,00	75.081,00
PIEMONTE	975.424,00	422.660,00
PUGLIA	191.738,00	83.082,00
SARDEGNA	1.300.991,00	563.732,00
SICILIA	387.234,00	167.792,00
TOSCANA	1.189.722,00	515.518,00
TRENTO	407.086,00	176.394,00
UMBRIA	413.956,00	179.371,00
VALLE D'AOSTA	107.976,00	46.787,00
VENETO	469.695,00	203.523,00
TOTALE	**11.054.459,00**	**4.790.000,00**

(*) Il calcolo dell'importo da assegnare a ciascuna Regione è stato effettuato arrotondando il risultato all'unità

Fondo per le foreste italiane anno 2023: Somma da ripartire € 4.790.000,00	100 % in proporzione sup. IFNC 2015
COEFFICIENTE DI RIPARTO (importo per ettaro)	**0,433**

23A05136



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 15 giugno 2023.

Modifiche al decreto del 21 ottobre 2022, recante «Modalità di funzionamento del comitato di indirizzo e modalità di composizione e funzionamento del comitato direttivo del "Fondo italiano per il clima"».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (di seguito, legge istitutiva) che all'art. 1, comma 488, istituisce presso il Ministero della transizione ecologica il fondo rotativo, denominato «Fondo italiano per il clima» (di seguito, il Fondo o Fondo clima) con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, da realizzarsi in conformità alle finalità e ai princìpi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125 e agli indirizzi della politica estera dell'Italia;

Visto l'art. 1, comma 496, della legge istitutiva, il quale istituisce e disciplina il Comitato di indirizzo e il Comitato direttivo del Fondo, prevedendo che «Sono istituiti, presso il Ministero della transizione ecologica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato di indirizzo e un Comitato direttivo del Fondo italiano per il clima. Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Ministro della transizione ecologica o da un suo delegato ed è composto da un rappresentante del Ministero della transizione ecologica, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Esso definisce l'orientamento strategico e le priorità di investimento del Fondo italiano per il clima e delibera, su proposta della Cassa depositi e prestiti S.p.a., il piano di attività del Fondo, anche mediante la definizione dell'ammontare di risorse destinato alle distinte modalità di intervento di cui al comma 489, ivi inclusi eventuali limiti per aree geografiche e categorie di Paesi e per interventi effettuati in favore di soggetti privati o aventi come intermediari soggetti privati, e il relativo sistema dei limiti di rischio. Il Comitato direttivo del Fondo delibera in merito ai finanziamenti e alle garanzie concessi a valere sulle risorse del Fondo stesso, su proposta della Cassa depositi e prestiti S.p.a. La segreteria del Comitato direttivo è costituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero della transizione ecologica con il supporto operativo della Cassa depositi e prestiti S.p.a., quale gestore del Fondo. […] Ai componenti del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro della transizione ecologica, l'on. Antonio Tajani è stato nominato Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'on. Giancarlo Giorgetti è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del 21 ottobre 2022 n. 466 recante «Modalità di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di composizione e funzionamento del Comitato direttivo del "Fondo italiano per il clima" in attuazione dell'art. 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2021, n. 234» del Ministro della transizione ecologica, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 2023;

Considerato che il decreto del 21 ottobre 2022 n. 466 è stato ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 13 dicembre 2022 al n. 3678, con la seguente osservazione: «Si ammette al visto ed alla conseguente registrazione il presente provvedimento, in ossequio al principio di continuità amministrativa, dopo aver preso atto della nota integrativa n. 26778 del 9 dicembre 2022, ove si rappresenta che codesta amministrazione "si impegna a adottare un atto aggiuntivo al fine di chiarire che i componenti del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo durano in carica 3 anni e sono rinnovabili una sola volta, per ulteriori 3 anni", altresì precisando che, come previsto dall'art. 1, comma 496, della legge n. 234/2021, ai componenti dei detti comitati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che stabilisce: «Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022 con cui l'on. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Ritenuto necessario, pertanto, apportare al decreto in parola le modifiche indicate dalla Corte dei conti;



Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del decreto del 21 ottobre 2022 n. 466

1. All'art. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «3. Ai componenti del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 del decreto del 21 ottobre 2022 n. 466

1. All'art. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole «Ministro della transizione ecologica» è aggiunto «o da un suo delegato»;

b) al comma 2 dopo le parole «durano in carica tre anni e sono rinnovabili» è aggiunto «una sola volta, per ulteriori tre anni».

Art. 3.

Modifiche all'art. 6 del decreto del 21 ottobre 2022 n. 466

1. All'art. 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dopo le parole «l'incarico è rinnovabile» è aggiunto «una sola volta, per ulteriori tre anni».

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo per la registrazione.

2. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2023

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
PICHETTO FRATIN

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
TAJANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2508

23A05137

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 agosto 2023.

Disciplina dei termini e delle modalità di richiesta dei contributi di cui al comma 471 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e della relativa erogazione - Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

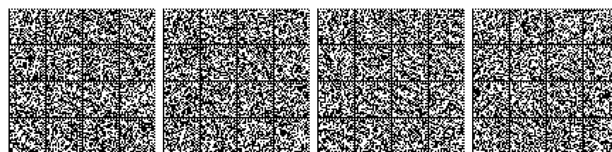
Visto l'art. 1, comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con il quale viene istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato «buono portuale», pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'art. 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. In particolare, il contributo è destinato a sostenere la realizzazione delle seguenti attività:

a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 2.500 euro per una sola volta per ciascun dipendente;

b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'art. 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 10.000 euro per ciascuna impresa;

c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 50.000 euro per ciascuna impresa;

Visto l'art. 1, comma 472 della predetta legge n. 197/2022, il quale prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro



del lavoro e politiche sociali, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del contributo di cui al precedente comma 471, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa e stabilisce che una quota delle risorse del Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, sia destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al c.d. «buono portuale» e che, a tal fine, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, può avvalersi mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica S.p.a. e Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.;

Ritenuto di non avvalersi delle sopra menzionate società per la realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al c.d. «buono portuale» e pertanto le risorse stanziate, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 saranno destinate ad incrementare le risorse già indicate per le finalità previste dalle disposizioni di legge per il medesimo anno 2023;

Ritenuto di dover procedere alla emanazione del decreto ministeriale dianzi citato, per stabilire i termini e le procedure da adottarsi per l'assegnazione del contributo, denominato «buono portuale», per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026;

Sentite le parti sociali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del contributo denominato «buono portuale», di cui al art. 1, comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, anche ai fini del rispetto del limite di spesa pari all'80 per cento della spesa sostenuta, destinato alle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni, rilasciate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dell'art. 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

2. Il «buono portuale» è riconosciuto per le attività di cui al comma 4 del presente articolo per il periodo 1° gennaio 2023 - il 31 dicembre 2026 ed è emesso secondo l'ordine cronologico di inoltro delle istanze e fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

3. Il contributo è destinato a sostenere la realizzazione delle attività di seguito individuate:

a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero per la movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti. Per tale iniziativa, il buono portuale da erogarsi ha un importo massimo pari a 2.500,00 euro, per una sola volta, per ciascun dipendente regolarmente in forza, presso l'impresa richiedente, alla data della domanda;

b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'art. 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Per tale iniziativa, il buono portuale da erogarsi ha un importo massimo pari a 10.000 euro per ciascuna impresa richiedente;

c) incentivare azioni di riqualificazione del personale dipendente, attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori, anche finalizzate al mantenimento dei livelli occupazionali, rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione. Per tale iniziativa, il buono portuale da erogarsi ha un importo massimo pari a 50.000,00 euro per ciascuna impresa richiedente.

4. Il «buono portuale» ha un valore pari, nel massimo, all'80 per cento della spesa sostenuta dall'impresa richiedente. L'importo erogato non può in ogni caso superare i singoli massimali individuati al comma 3.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) imprese: le imprese di cui agli articoli 16, 17, compresa l'Agenzia di cui al comma 5, e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e quelle che svolgono attività di trasporto, ovvero di movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali titolari di concessione rilasciata ai sensi dell'art. 36 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

b) dipendenti: i lavoratori in servizio, anche beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, regolarmente assunti presso una sede operativa/unità produttiva locale, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale), i lavoratori con contratto di apprendistato, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2015, i lavoratori con contratto di somministrazione, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2015, nonché soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili).

Art. 3.

Modalità di richiesta del contributo di cui all'art. 1, comma 3, lettera a)

1. Le imprese richiedenti presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, la domanda di erogazione del contributo denominato «buono portuale per le patenti e le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero per la movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali che sono state conseguite ovvero rinnovate, da parte dei dipendenti negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.



2. La domanda deve essere presentata a mezzo pec. all'indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it a pena di inammissibilità e deve essere sottoscritta in formato digitale dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della stessa. La domanda deve contenere la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale/partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata e le dichiarazioni del titolare dell'impresa o del legale rappresentante della stessa, fatte ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso del titolo autorizzativo o concessorio di cui all'art. 2, comma 1) lettera *a)*.

3. Nella domanda deve essere specificato l'ammontare del contributo di cui si chiede l'erogazione, indicato per ciascun dipendente che abbia conseguito o rinnovato la patente o l'abilitazione professionale per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto e di movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, copia della patente o dell'abilitazione professionale conseguita da ciascun dipendente per il quale si richiede il contributo.

Art. 4.

Modalità di richiesta del contributo di cui all'art. 1, comma 3, lettera b)

1. Le imprese richiedenti presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne la domanda di erogazione del contributo denominato «buono portuale» per sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'art. 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.

2. La domanda viene presentata a mezzo pec all'indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it a pena di inammissibilità e deve essere sottoscritta in formato digitale dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della stessa. La domanda deve contenere la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale/partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata e le dichiarazioni del titolare dell'impresa o del legale rappresentante della stessa, fatte ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso del titolo autorizzativo o concessorio di cui all'art. 2, comma 1) lettera *a)*.

3. Nella domanda deve essere specificato l'ammontare del contributo di cui si chiede l'erogazione e indicato il modello di organizzazione e di gestione sviluppato ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera *b)*, le misure adottate in attuazione dello stesso con i relativi costi di elaborazione e di attuazione; inoltre deve essere allegata copia del piano di attuazione del modello di organizzazione e di gestione elaborato.

Art. 5.

Modalità di richiesta del contributo di cui all'art. 1, comma 3, lettera c)

1. Le imprese richiedenti presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne la domanda di erogazione del contributo denominato «buono portuale» per incentivare azioni di riqualificazione del personale dipendente, attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori, anche finalizzate al mantenimento dei livelli occupazionali, rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.

2. La domanda viene presentata, a mezzo pec, all'indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it a pena di inammissibilità e deve essere sottoscritta in formato digitale dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della stessa. La domanda deve contenere la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale/partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata e le dichiarazioni del titolare dell'impresa o del legale rappresentante della stessa, fatte ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso del titolo autorizzativo o concessorio di cui all'art. 2, comma 1) lettera *a)*.

3. La domanda deve specificare l'ammontare dei contributi di cui si richiede l'erogazione per ciascun dipendente che sia stato riqualificato; alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la copia dei certificati di qualificazione e/o riqualificazione o di documentazione equiparabile relativi a ciascun dipendente per il quale si richiede il contributo.

Art. 6.

Istruttoria delle domande e criteri per l'erogazione dei contributi

1. Il buono portuale è concesso, previa istruttoria, finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per l'ammissione al contributo e della regolarità e completezza della domanda.

2. L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità delle risorse al momento della richiesta per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Art. 7.

Integrazione documentale

1. Nel corso dell'istruttoria possono essere richiesti chiarimenti, integrazioni documentali che si rendessero necessari in relazione alla domanda presentata.

2. Le risposte devono pervenire entro venti giorni dalla data della richiesta. I termini procedimentali sono sospesi fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta.

3. La mancata risposta entro il termine stabilito costituisce causa di inammissibilità della domanda.



Art. 8.

Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo avviene in un'unica soluzione, a conclusione dell'istruttoria - da effettuarsi entro trenta giorni dalla ricezione delle domande - sulla base delle spese rendicontate che determinano l'importo da liquidare, fermi restando i limiti di cui all'art. 1.

2. Per i contributi erogati si procede alla verifica, anche a campione, della veridicità di quanto dichiarato e, in caso di dichiarazione non veritiera, all'annullamento dell'atto di concessione del contributo e al recupero delle somme erogate, ferme restando le responsabilità del soggetto dichiarante.

Art. 9.

Rinuncia dei soggetti beneficiari

1. La rinuncia al buono portuale dopo che la domanda è stata ammessa deve essere comunicata a mezzo pec all'indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.

Art. 10.

Cumulabilità del contributo

1. I contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono cumulabili tra loro e con altri contributi pubblici erogati all'impresa da altri soggetti pubblici per finalità formative diverse da quelle finanziate con i contributi riconosciuti ai sensi del presente decreto.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Il riconoscimento dei benefici previsti dal presente decreto avviene nei limiti delle risorse disponibili, per ciascuna annualità dal 2023 al 2026, sul Fondo di cui all'art. 1, comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Roma, 11 agosto 2023

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
SALVINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CALDERONE

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2774

23A05135

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica dell'estratto della determina IP n. 369 del 31 maggio 2023, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Curanail».

Nell'estratto della determina IP n. 369 del 31 maggio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 142 del 20 giugno 2023, relativo all'importazione parallela del CURANAIL 5% W/V MEDICATED NAIL LACQUER dall'Irlanda con numero di autorizzazione PA 22743/004/001 importatore: GMM Farma S.r.l., ove riportato:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: ONILAQ «5% Smalto medicato per unghie» 1 flacone in vetro da 2,5 ml con tappo applicatore e con accessori (30 limette per unghie, 30 tamponi detergenti) - codice A.I.C.: 050270014;

classe di rimborsabilità: C-*bis*;

classificazione ai fini della fornitura:

confezione: ONILAQ «5% Smalto medicato per unghie» 1 flacone in vetro da 2,5 ml con tappo applicatore e con accessori (30 limette per unghie, 30 tamponi detergenti) - codice A.I.C.: 050270014;

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco;

leggasi:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: CURANAIL «5% smalto medicato per unghie» 1 flacone in vetro da 2,5 ml con tappo applicatore e con accessori (30 limette per unghie, 30 tamponi detergenti) - codice A.I.C.: 050270014;

classe di rimborsabilità: C-*bis*;

classificazione ai fini della fornitura:

confezione: CURANAIL «5% smalto medicato per unghie» 1 flacone in vetro da 2,5 ml con tappo applicatore e con accessori (30 limette per unghie, 30 tamponi detergenti) - codice A.I.C.: 050270014;

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

23A04858

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metoxsalene, «Metoxsalene S.A.L.F.».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 186/2023 del 7 settembre 2023

Procedura europea: AT/H/1278/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale METOXSALENE S.A.L.F., le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette(Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio farmacologico con sede e domicilio legale in via Marconi n. 2 - 24069 - Cenate Sotto (BG) - Italia.



Confezione:

«20 Mcg/Ml soluzione per la modifica di frazione ematica» 5 fiale in vetro da 5 Ml - A.I.C. n. 050703014 (in base 10) 1JCBP6 (in base 32).

Principio attivo: Metoxsalene.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio farmacologico - via Mazzini n. 9 - 24069 - Cenate Sotto (BG) - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 050703014 «20 Mcg/Ml soluzione per la modifica di frazione ematica» 5 fiale in vetro da 5 Ml;

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione - A.I.C. n. 050703014 «20 Mcg/Ml soluzione per la modifica di frazione ematica» 5 fiale in vetro da 5 Ml;

Classificazione ai fini della fornitura:

OSP - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa e utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla Data comune di rinnovo europeo (CRD) 1° giugno 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05091

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ossicodone cloridrato e naloxone cloridrato, «Dolstip».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 188 del 5 settembre 2023

Procedura europea n. DE/H/4257/006-007/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DOLSTIP, le cui caratteristiche sono riepilogate nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), Foglio illustrativo (FI) ed Etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni, 1, Origgio, Varese (VA), Cap 21040, Italia.

Confezioni:

«60 mg/30 mg compresse a rilascio prolungato» 28x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/PVC/PE/PVDC con apertura a pressione - A.I.C. n. 044164717 (in base 10) 1B3TMF (in base 32);

«60 mg/30 mg compresse a rilascio prolungato» 50x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/PVC/PE/PVDC con apertura a pressione - A.I.C. n. 044164729 (in base 10) 1B3TMT (in base 32);

«60 mg/30 mg compresse a rilascio prolungato» 60x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/PVC/PE/PVDC con apertura a pressione - A.I.C. n. 044164731 (in base 10) 1B3TMV (in base 32);

«60 mg/30 mg compresse a rilascio prolungato» 28x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/PVC/PE/PVDC con pellicola rimovibile - A.I.C. n. 044164743 (in base 10) 1B3TN7 (in base 32);

«60 mg/30 mg compresse a rilascio prolungato» 50x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/PVC/PE/PVDC con pellicola rimovibile - A.I.C. n. 044164756 (in base 10) 1B3TNN (in base 32);

«60 mg/30 mg compresse a rilascio prolungato» 60x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/PVC/PE/PVDC con pellicola rimovibile - A.I.C. n. 044164768 (in base 10) 1B3TP0 (in base 32);



«60 mg/30 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 044164770 (in base 10) 1B3TP2 (in base 32);

«80 mg/40 mg compresse a rilascio prolungato» 28X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/PVC/PE/PVDC con apertura a pressione - A.I.C. n. 044164782 (in base 10) 1B3TPG (in base 32);

«80 mg/40 mg compresse a rilascio prolungato» 50X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/PVC/PE/PVDC con apertura a pressione - A.I.C. n. 044164794 (in base 10) 1B3TPU (in base 32);

«80 mg/40 mg compresse a rilascio prolungato» 60X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/PVC/PE/PVDC con apertura a pressione - A.I.C. n. 044164806 (in base 10) 1B3TQ6 (in base 32);

«80 mg/40 mg compresse a rilascio prolungato» 28X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/PVC/PE/PVDC con pellicola rimovibile - A.I.C. n. 044164818 (in base 10) 1B3TQL (in base 32);

«80 mg/40 mg compresse a rilascio prolungato» 50X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/PVC/PE/PVDC con pellicola rimovibile - A.I.C. n. 044164820 (in base 10) 1B3TQN (in base 32);

«80 mg/40 mg compresse a rilascio prolungato» 60X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/PVC/PE/PVDC con pellicola rimovibile - A.I.C. n. 044164832 (in base 10) 1B3TR0 (in base 32);

«80 mg/40 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 044164844 (in base 10) 1B3TRD (in base 32).

Principi attivi:

Dolstip 60 mg/30 mg compresse a rilascio prolungato

Ogni compressa a rilascio prolungato contiene 60 mg di ossicodone cloridrato (equivalente a 54 mg di ossicodone) e 30 mg di naloxone cloridrato (come 32,7 mg di naloxone cloridrato diidrato, equivalente a 27 mg di naloxone).

Dolstip 80 mg/40 mg compresse a rilascio prolungato

Ogni compressa a rilascio prolungato contiene 80 mg di ossicodone cloridrato (equivalente a 72 mg di ossicodone) e 40 mg di naloxone cloridrato (come 43,6 mg di naloxone cloridrato diidrato, equivalente a 36 mg di naloxone).

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Develco Pharma GmbH

Grienmatt 27, 79650 Schopfheim, Germania.

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura: RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 27 aprile 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05092

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di solifenacina succinato e tamsulosina cloridrato, «Tasolpros».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 189 del 5 settembre 2023

Procedura europea n. NL/H/5406/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TASOLPROS, le cui caratteristiche sono riepilogate nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), Foglio illustrativo (FI) ed Etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.



Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese (VA), largo Umberto Boccioni, 1, CAP 21040, Italia.

Confezioni:

«6 mg/0,40 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050652015 (in base 10) 1J9SVH (in base 32);

«6 mg/0,40 mg compresse a rilascio modificato» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050652027 (in base 10) 1J9SVV (in base 32).

Principi attivi: solifenacina succinato e tamsulosina cloridrato.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Synthon Hispania, S.L.

c/ Castelló, 1, 08830 Sant Boi de Llobregat Barcelona, Spagna

Synthon BV

Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, Paesi Bassi

Synthon s.r.o.

Brněnská 32/čp. 597, 678 01 Blansko, Repubblica Ceca.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«6 mg/0,40 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050652015 (in base 10) 1J9SVH (in base 32);

classificazione ai fini della rimborsabilità: C;

«6 mg/0,40 mg compresse a rilascio modificato» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050652027 (in base 10) 1J9SVV (in base 32);

Classificazione ai fini della rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se il principio attivo viene inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 26 aprile 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05093

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di azelastina cloridrato e fluticasone propionato, «Azelastina e fluticasone EG».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 190 del 6 settembre 2023

Procedura europea n. NL/H/5545/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale AZELASTINA E FLUTICASONE EG, le cui caratteristiche sono riepilogate nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), Foglio illustrativo (FI) ed Etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia 6, 20136 Milano, Italia.

Confezioni:

«137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro da 23 g/120 erogazioni con pompa spray ed erogatore - A.I.C. n. 050736014 (in base 10) 1JDBWG (in base 32);

«137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 3 flaconi in vetro da 23 g/120 erogazioni con pompa spray ed erogatore - A.I.C. n. 050736026 (in base 10) 1JDBWU (in base 32).



Principio attivo: azelastina cloridrato e fluticasone propionato.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Elpen Pharmaceutical comma Inc

95 Marathonos Ave., Pikermi, Attiki, 19009, Grecia

STADA Arzneimittel AG

Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germania

Clonmel Healthcare Limited

3 Waterford Road, Clonmel, comma Tipperary, E91 D768, Irlanda.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione di sottoriportata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione: «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro da 23 g/120 erogazioni con pompa spray ed erogatore - A.I.C. n. 050736014 (in base 10) 1JDBWG (in base 32);

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Per la confezione di sottoriportata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione: «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 3 flaconi in vetro da 23 g/120 erogazioni con pompa spray ed erogatore - A.I.C. n. 050736026 (in base 10) 1JDBWU (in base 32);

Classificazione ai fini della rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra indicate, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla Data comune di rinnovo europeo (CRD) 22 giugno 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05094

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pantoprazolo, «Pantoprazolo Kalceks».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 193 del 7 settembre 2023

Procedura europea n. DK/H/3303/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PANTOPRAZOLO KALCEKS, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: AS Kalceks, con sede legale e domicilio fiscale in Krustpils iela 71E, Rīga, LV-1057, Lettonia (LV).

Confezioni:

«40 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 050645011 (in base 10) 1J9L0M (in base 32);

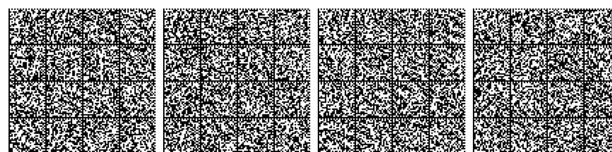
«40 mg polvere per soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 050645023 (in base 10) 1J9L0Z (in base 32);

«40 mg polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 050645035 (in base 10) 1J9L1C (in base 32);

«40 mg polvere per soluzione iniettabile» 50 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 050645047 (in base 10) 1J9L1R (in base 32).

Principio attivo: pantoprazolo.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: AS Kalceks Krustpils iela 71E, Rīga, LV-1057, Lettonia (LV).



Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 26 aprile 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05120

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apixaban, «Apixaban EG».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 192 del 6 settembre 2023

Procedura europea n. DE/H/6524/001-002/e n. DE/H/6524/001 -002/IB/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale APIXABAN EG, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia n. 6 - Milano (MI), cap 20136, Italia.

Confezioni:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 049855012 (in base 10) 1HKGK4 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 049855024 (in base 10) 1HKGKJ (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 049855036 (in base 10) 1HKGKW (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 049855048 (in base 10) 1HKGL8 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 10x1 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049855051 (in base 10) 1HKGLC (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 20x1 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049855063 (in base 10) 1HKGLR (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 60x1 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049855075 (in base 10) 1HKGM3 (in base 32);

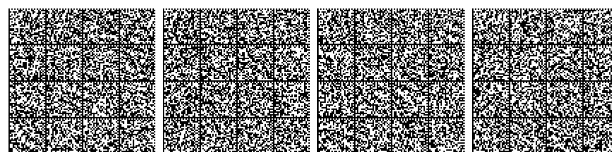
«2,5 mg compresse rivestite con film» 200x1 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049855087 (in base 10) 1HKGMH (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 049855101 (in base 10) 1HKGMX (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 049855113 (in base 10) 1HKGN9 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 049855125 (in base 10) 1HKGNP (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 049855137 (in base 10) 1HKGP1 (in base 32);



«5 mg compresse rivestite con film» 20x1 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049855149 (in base 10) 1HKGPF (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049855152 (in base 10) 1HKGPJ (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 60x1 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049855164 (in base 10) 1HKGPW (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 200x1 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049855176 (in base 10) 1HKGQ8 (in base 32).

Principio attivo: Apixaban.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 049855012 (in base 10) 1HKGK4 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 049855024 (in base 10) 1HKGKJ (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 049855036 (in base 10) 1HKGKW (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 10x1 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049855051 (in base 10) 1HKGLC (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 20x1 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049855063 (in base 10) 1HKGLR (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 60x1 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049855075 (in base 10) 1HKGM3 (in base 32),

relativamente alle confezioni sopra riportate

classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiochirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 049855101 (in base 10) 1HKGMX (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 049855113 (in base 10) 1HKGN9 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 049855125 (in base 10) 1HKGNP (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 20x1 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049855149 (in base 10) 1HKGPF (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049855152 (in base 10) 1HKGPJ (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 60x1 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049855164 (in base 10) 1HKGPW (in base 32),

relativamente alle confezioni sopra riportate

classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiochirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi.

Confezioni:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 049855048 (in base 10) 1HKGL8 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 049855137 (in base 10) 1HKGP1 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 200x1 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049855087 (in base 10) 1HKGMH (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 200x1 compresse in blister AL-PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049855176 (in base 10) 1HKGQ8 (in base 32),

relativamente alle confezioni sopra riportate

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.



Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di distribuire la «*Patient Alert Card*» e la «*Prescriber Guide*» il cui contenuto e formato sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista.

Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti.

Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 9 dicembre 2026, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05122

Proroga implementazioni stampati del medicinale per uso umano, a base di cefotaxime, «Zariviz»

Estratto determina AAM/PPA n. 565/2023 dell'8 settembre 2023

Codice pratica: AIN/2023/984BIS.

Autorizzazione proroga: è autorizzata, alla società Amdipharm LTD con sede legale in 3 Burlington Road, Temple Chambers, Dublin 4, D04 RD68 Irlanda, attualmente titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ZARIVIZ, A.I.C. n. 024259, la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, riportanti il precedente titolare Sanofi S.r.l., del lotto n. DLB03103 già prodotto e non ancora rilasciato alla data di entrata in vigore della determina AAM/PPA n. 426/2023 del 21 giugno 2023 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2023.

Smaltimento scorte

Il lotto sopracitato può essere mantenuto in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05123

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di colecalciferolo, «Colecalciferolo DOC».

Estratto determina AAM/PPA n. 560/2023 del 7 settembre 2023

È autorizzata la variazione di tipo IB, B.II.e.5.a.2 con la conseguente immissione in commercio del medicinale COLECALCIFEROLO DOC nella confezione di seguito indicata:

A.I.C. n. 042754174 - «10.000 U.I. capsule molli» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 18SS3Y).

Principio attivo: colecalciferolo.

Codice pratica: N1B/2023/510.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l. codice fiscale 11845960159, con sede legale e domicilio fiscale in via F. Turati, 40, 20121 - Milano, MI.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: Cnn - classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05124

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sui Libretti *smart*, Libretti nominativi ordinari e Libretti nominativi speciali intestati ai minori di età.

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.), rende noto che - a partire dal 19 settembre 2023 e fino al 6 novembre 2023 - è disponibile una nuova offerta *Supersmart Premium* 366 giorni, della durata di 366 giorni ad un tasso di interesse nominale annuo lordo pari al 3,50% - destinata ai titolari del Libretto *smart* - che consente di accantonare sul Libretto *smart*, in tutto o in parte, le somme che possano considerarsi nuova liquidità rispetto ai saldi contabili riportati dal Libretto *smart* e dai conti correnti postali/libretti di risparmio postale recanti la medesima intestazione o cointestazione del Libretto *smart*, rilevati alla data del 13 settembre 2023.

CDP S.p.a. si riserva la facoltà di interrompere la suddetta offerta in qualsiasi momento, senza pregiudizio per le offerte e gli accantonamenti già attivati e dandone comunicazione alla clientela.

Le somme depositate sul Libretto *smart* che non formano oggetto di accantonamento, sono remunerate al tasso d'interesse pro-tempore vigente (il «Tasso Base», ad oggi pari allo 0,001%).



Si rende noto altresì che, a partire dal 19 settembre 2023, i girofondi *on-line*, tramite i canali web e app, sono consentiti ai titolari di Libretto *smart* dal proprio Libretto *smart* ad un conto corrente BancoPosta o ad un libretto, ordinario o *smart*, di cui siano intestatari o cointestatari e - ove l'operatività lo consenta - viceversa, con i seguenti nuovi limiti:

100.000,00 euro al giorno (in luogo dei precedenti 15.000,00 euro);

500.000,00 euro ogni trenta giorni (in luogo dei precedenti 50.000,00 euro).

Inoltre, a far data dal 19 settembre 2023:

dai canali digitali (web e app), viene eliminato il limite di 2.500 euro al giorno per il trasferimento delle somme dal Libretto *smart*/conto corrente BancoPosta del genitore verso il Libretto nominativo speciale intestato ai minori di età («Libretto minori») del proprio figlio, nel rispetto del limite massimo di deposito previsto per tale prodotto, pari a 15.000 euro;

ai titolari di Libretto *smart* e di Libretto nominativo ordinario possessori di Carta libretto è consentito effettuare il versamento «al dopo incasso» di assegni e vaglia di cui risultino beneficiari tramite gli sportelli automatici abilitati contraddistinti dal marchio Postamat («ATM Postamat») con le modalità e nei termini indicati nei relativi fogli informativi *pro-tempore* vigenti.

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. e sul sito www.poste.it, nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it, sono a disposizione i fogli informativi aggiornati del Libretto *smart*, del Libretto nominativo ordinario e del Libretto minori, contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it.

23A05197

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Soppressione del vice Consolato onorario in Shymkent (Kazakhstan)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

Il vice Consolato onorario in Shymkent (Kazakhstan) è soppresso.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Almaty (Kazakhstan) è così rideterminata: Regione di Almaty, Città di Almaty, Regione di Zhetisu e Città di Taldykorgan.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2023

Il direttore generale: VARRIALE

23A05130

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Chios (Grecia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Dimitrios Kokkinakis, Agente consolare onorario in Chios (Grecia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Atene;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Atene;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Atene;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

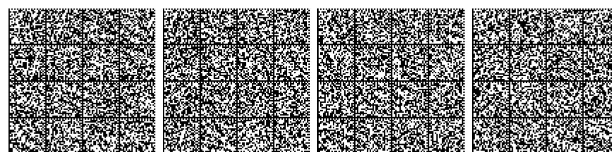
l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Atene e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Atene delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Atene;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Atene, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;



q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Atene e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

s) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Atene;

t) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Atene, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

u) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

v) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Atene;

w) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Atene;

x) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Atene dello schedario dei connazionali residenti;

y) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2023

Il direttore generale: VARRIALE

23A05131

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° settembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0844
Yen	157,47
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,118
Corona danese	7,4528
Lira Sterlina	0,85538
Fiorino ungherese	383,73
Zloty polacco	4,4685
Nuovo leu romeno	4,9459
Corona svedese	11,896
Franco svizzero	0,9574
Corona islandese	142,5
Corona norvegese	11,486
Rublo russo	-
Lira turca	28,9752
Dollaro australiano	1,6737
Real brasiliano	5,3495
Dollaro canadese	1,4656
Yuan cinese	7,8679
Dollaro di Hong Kong	8,5068
Rupia indonesiana	16526,26
Shekel israeliano	4,1163
Rupia indiana	89,697
Won sudcoreano	1428,3
Peso messicano	18,5188
Ringgit malese	5,0397
Dollaro neozelandese	1,8164
Peso filippino	61,312
Dollaro di Singapore	1,464
Baht tailandese	37,916
Rand sudafricano	20,2711

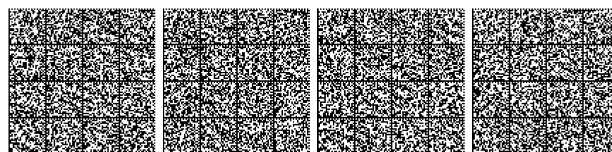
N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A05114

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 settembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0801
Yen	158,11
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,108
Corona danese	7,4527
Lira Sterlina	0,8555
Fiorino ungherese	383,05
Zloty polacco	4,4663
Nuovo leu romeno	4,946
Corona svedese	11,901
Franco svizzero	0,9548
Corona islandese	143,1



Corona norvegese	11,5005
Rublo russo	-
Lira turca	28,9242
Dollaro australiano	1,6708
Real brasiliano	5,3328
Dollaro canadese	1,4686
Yuan cinese	7,8528
Dollaro di Hong Kong	8,462
Rupia indonesiana	16466,12
Shekel israeliano	4,1201
Rupia indiana	89,3045
Won sudcoreano	1423,17
Peso messicano	18,4356
Ringgit malese	5,0279
Dollaro neozelandese	1,817
Peso filippino	61,144
Dollaro di Singapore	1,4622
Baht tailandese	38,03
Rand sudafricano	20,4602

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A05115

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 settembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0731
Yen	158,2
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,161
Corona danese	7,4533
Lira Sterlina	0,85535
Fiorino ungherese	386
Zloty polacco	4,489
Nuovo leu romeno	4,9496
Corona svedese	11,9145
Franco svizzero	0,9548
Corona islandese	143,9
Corona norvegese	11,5435
Rublo russo	-
Lira turca	28,7481
Dollaro australiano	1,6859
Real brasiliano	5,3184
Dollaro canadese	1,4652
Yuan cinese	7,838
Dollaro di Hong Kong	8,4134
Rupia indonesiana	16388,5
Shekel israeliano	4,0724
Rupia indiana	89,0965
Won sudcoreano	1431,25
Peso messicano	18,5186
Ringgit malese	5,006
Dollaro neozelandese	1,8297
Peso filippino	61,21
Dollaro di Singapore	1,4614
Baht tailandese	38,079
Rand sudafricano	20,6045

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A05116

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 settembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0745
Yen	158,18
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,217
Corona danese	7,4563
Lira Sterlina	0,85503
Fiorino ungherese	389,15
Zloty polacco	4,501
Nuovo leu romeno	4,9603
Corona svedese	11,9105
Franco svizzero	0,9561
Corona islandese	143,9
Corona norvegese	11,492
Rublo russo	-
Lira turca	28,772
Dollaro australiano	1,6801
Real brasiliano	5,3502
Dollaro canadese	1,4659
Yuan cinese	7,8476
Dollaro di Hong Kong	8,4261
Rupia indonesiana	16431,79
Shekel israeliano	4,0902
Rupia indiana	89,341
Won sudcoreano	1430,83



Peso messicano	18,8455
Ringgit malese	5,0222
Dollaro neozelandese	1,8224
Peso filippino	61,257
Dollaro di Singapore	1,4624
Baht tailandese	38,166
Rand sudafricano	20,6702

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A05117

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 settembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,071
Yen	157,7
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,37
Corona danese	7,4599
Lira Sterlina	0,859
Fiorino ungherese	387,58
Zloty polacco	4,5883
Nuovo leu romeno	4,96
Corona svedese	11,9095
Franco svizzero	0,9557
Corona islandese	143,9
Corona norvegese	11,4805
Rublo russo	-
Lira turca	28,7347
Dollaro australiano	1,6767
Real brasiliano	5,333
Dollaro canadese	1,4625
Yuan cinese	7,8488
Dollaro di Hong Kong	8,3961
Rupia indonesiana	16413,08
Shekel israeliano	4,1205
Rupia indiana	89,0955
Won sudcoreano	1431,7
Peso messicano	18,6934
Ringgit malese	5,0107
Dollaro neozelandese	1,8193
Peso filippino	60,822
Dollaro di Singapore	1,4613
Baht tailandese	38,128
Rand sudafricano	20,5218

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A05118

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 settembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0704
Yen	157,84
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,452
Corona danese	7,4591
Lira Sterlina	0,85735
Fiorino ungherese	385,7
Zloty polacco	4,6213
Nuovo leu romeno	4,963
Corona svedese	11,904
Franco svizzero	0,9543
Corona islandese	143,3
Corona norvegese	11,422
Rublo russo	-
Lira turca	28,739
Dollaro australiano	1,6743
Real brasiliano	5,3238
Dollaro canadese	1,4623
Yuan cinese	7,8565
Dollaro di Hong Kong	8,3915
Rupia indonesiana	16438,4
Shekel israeliano	4,1162
Rupia indiana	88,861
Won sudcoreano	1428,51
Peso messicano	18,7019
Ringgit malese	5,0057
Dollaro neozelandese	1,8127
Peso filippino	60,66
Dollaro di Singapore	1,4605
Baht tailandese	38,042
Rand sudafricano	20,437

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A05119



MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa «Scuola Sacro Cuore», in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno del 31 agosto 2023 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa «Scuola Sacro Cuore», con sede in Roma.

23A05125

Soppressione della Pia Associazione laicale a scopo di culto e di religione, denominata «Ancelle di Maria Immacolata – Istituto Clair», in Padova.

Con decreto del Ministro dell'interno del 31 agosto 2023 viene soppressa la Pia Associazione laicale a scopo di culto e di religione, denominata «Ancelle di Maria Immacolata - Istituto Clair», con sede in Padova.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

23A05138

Fusione per incorporazione della Parrocchia di Sant'Anna nella Parrocchia di Santa Sofia, entrambe in Benevento, con contestuale devoluzione del patrimonio e modifica della denominazione.

Con decreto del Ministro dell'interno del 31 agosto 2023 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale l'arcivescovo di Benevento ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia di Sant'Anna nella Parrocchia di Santa Sofia, entrambe con sede in Benevento, che contestualmente assume la denominazione di Santa Sofia e Sant'Anna, disponendo anche in ordine alla devoluzione del patrimonio.

La Parrocchia di Santa Sofia e Sant'Anna subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia di Sant'Anna, che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

23A05139

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia San Francesco di Paola, in Reggio Calabria, località Catona.

Con decreto del Ministro dell'interno del 31 agosto 2023 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia San Francesco di Paola, con sede in Reggio Calabria, località Catona.

23A05140

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri

Con decreto ministeriale n. 847 datato 4 settembre 2023 è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri al Generale di Corpo d'armata Maurizio Detalmo Mezzavilla, nato il 20 giugno 1958 a Sedegliano (UD) con la seguente motivazione: «"Ufficiale generale di predare qualità umane e professionali, nel corso di oltre quarantacinque anni di prestigiosa carriera militare, ha sempre costituito limpido esempio e sprone per il personale dipendente, assicurando soluzioni organizzative brillanti e di rara efficacia. Ha ricoperto incarichi di assoluto rilievo, tra i quali spiccano quelli di Comandante del Reggimento Carabinieri *Multinational Specialized Unit* in Sarajevo, di vice comandante Unità mobili e specializzate, di comandante interregionale "Ogaden" e, da ultimo, quello di vice comandante generale. Con la sua infaticabile e preziosa opera di comando e di pensiero ha contribuito al progresso dell'Istituzione, esaltandone spiccatamente il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e della nazione"». Territorio nazionale ed estero, 16 ottobre 1978 - 20 giugno 2023.

23A05132

Concessione della medaglia d'oro al merito Aeronautico

Con decreto ministeriale 39 datato 4 settembre 2023 è stata concessa la medaglia d'oro al merito Aeronautico conferita al 70° Stormo di Latina, con la seguente motivazione:

«Prestigioso Stormo dell'Aeronautica militare emerge per il perseverante e delicato ruolo svolto quale eccellente polo di Forza armata nella selezione e formazione al volo del personale navigante. L'impareggiabile ed incisiva azione svolta dalla Scuola di volo ha contribuito a formare oltre diecimila piloti dell'Aeronautica militare, delle altre Forze armate e Corpi armati dello Stato, plasmando donne e uomini, forti nel morale e profondamente consci di essere portatori dei più alti valori umani ed etici, nonché delle più nobili tradizioni aeronautiche. L'attività di volo svolta a favore di frequentatori provenienti da più di venti nazioni, dimostra altresì l'opera di costante diffusione di principi di collaborazione internazionale ed integrazione interculturale. L'alto senso del dovere, l'onore e la disciplina con i quali lo Stormo assicura la propria missione, sono espressione di una realtà di indiscusso valore sociale e culturale, che contribuisce in maniera determinante a mantenere elevato il prestigio dell'Aeronautica militare, delle Istituzioni e dell'Italia tutta anche nel contesto internazionale». Latina 1985 - 2023.

23A05133

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi, in data 24 giugno 2023.

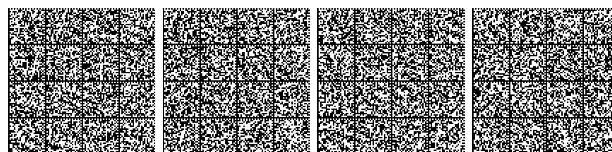
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 29 agosto 2023, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stata approvata la delibera, concernente modifiche allo statuto, adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'ENPAP in data 24 giugno 2023, nel testo di cui all'allegato C al rogito del dott. Vittorio Occorsio, notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia (rep. n. 5757, racc. n. 2666).

23A05127

Approvazione della delibera n. 11/22/AdD adottata dall'Assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, in data 5 luglio 2022.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009431/COM-L-206 del 31 agosto 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 11/22/AdD adottata dall'assemblea dei delegati della Cassa dei dottori commercialisti in data 5 luglio 2022, concernente l'introduzione del contributo di paternità - modifica degli articoli n. 43 e n. 46-*bis* del regolamento unitario di previdenza e di assistenza.

23A05128



Approvazione della delibera n. 47/2023 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi, in data 30 maggio 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009433/PSIC-L-145 del 31 agosto 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 47/2023 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 30 maggio 2023, concernente la rivalutazione dei contributi minimi, con decorrenza 1° gennaio 2024.

23A05129

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi

Il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 31 agosto 2023, recante la nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 in attuazione dell'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell'8 febbraio 2023, sarà consultabile sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, nella sezione normativa, al seguente *link*:

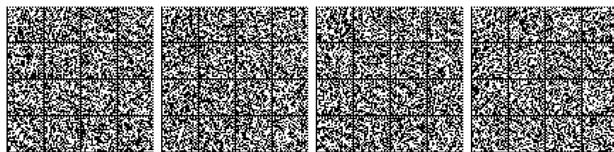
https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-trasparente/provvedimenti-normativi

23A05225

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-219) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

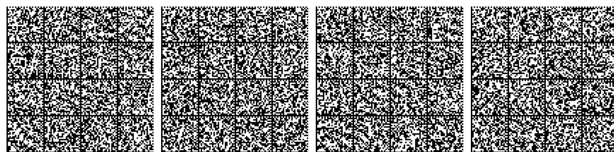
- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI			
*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II			
*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%			€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

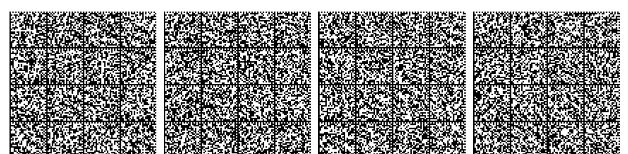
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

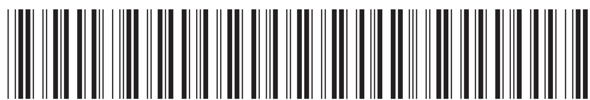
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 1,00

